



Circolare Speciale **45/2019**

ISA 2019 - Ultimi aggiornamenti

La modulistica Isa 2019, per il periodo d'imposta 2018, è stata approvata con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.01.2019, modificata con successivi provvedimenti.

L'Agenzia ha recentemente corretto alcuni modelli Isa precompilati invitando gli intermediari, in relazione a specifici settori di attività (ISA AG40U, AG50U e AG69U), con una mail informativa, a scaricare nuovamente la posizione (Precalcolate ISA2019) dal cassetto fiscale.

Si tratta dei dati che la stessa Agenzia rende disponibili per "posizione Isa", che devono essere acquisiti dal contribuente (o dal suo intermediario delegato) per essere utilizzati nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale mediante l'apposito programma informatico. Tali dati, unitamente a quelli trasmessi dal contribuente con gli specifici modelli, sono necessari per la definizione del punteggio di affidabilità.

Anche il **software di compilazione e calcolo "Il tuo Isa 2019"** realizzato dall'Agenzia continua a essere oggetto di **aggiornamenti** e modifiche, imponendo la revisione dei software dichiarativi e la **necessità di rifare i calcoli e verificare i nuovi punteggi ottenuti**.

In particolare, la versione 1.0.7 del 30.08.2019 del software consente la rimozione di anomalie, mentre le precedenti versioni sono state rilasciate per correggere anche errori di funzionamento. Ciò comporta notevoli difficoltà e continue rielaborazioni dei dati.

Inoltre, con D.M. 9.8.2019 è stato sostituito l'**Allegato 10** al D.M. 27.02.2019 contenente le variabili precompilate fornite ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate al fine dell'applicazione degli ISA 2018. Il provvedimento individua le formule del calcolo del reddito ai fini ISA per le imprese e professionisti nonché gli interventi riguardanti i soggetti che nel 2017 sono transitati dalla contabilità ordinaria a quella di cassa e la formula del calcolo dei canoni di locazione desumibili dal modello RLI. Recentemente il MEF ha, infine, risposto negativamente ad alcuni Ordini professionali, Associazioni di categoria e Garanti dei contribuenti che, rilevando tali ritardi e problematiche operative in merito all'applicazione degli ISA, ne hanno chiesto la disapplicazione o applicazione "facoltativa". In particolare, il MEF ha precisato che la disapplicazione degli ISA 2018 penalizza i contribuenti "virtuosi", poiché restano esclusi dalla fruizione dei benefici premiali e priva l'Agenzia delle Entrate di un efficace strumento di analisi di rischio di evasione fiscale utile per la definizione delle strategie di controllo.

Con comunicato stampa del 5.09.2019, l'Agenzia delle Entrate ha informato che è stato pubblicato il "pacchetto" dei controlli telematici ISA 2019.

In tal modo diviene possibile l'invio (e il preliminare controllo telematico) della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2.12.2019.

Per agevolare le fasi finali di elaborazione degli indici, si ripropone l'aggiornamento degli elementi essenziali relativi all'applicazione del nuovo strumento, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 17/E/2019](#) e [circolare n. 20/E/2019](#)



Circolare Speciale **45/2019**

Indice

Indici sintetici di affidabilità (ISA)	Pag. 3
Benefici premiali collegati agli ISA 2019	Pag. 9
Acquisizione dei dati per applicazione degli ISA 2019	Pag. 13
Acquisizione massiva dati ISA per intermediari	Pag. 16
Compilazione del modello ISA	Pag. 20
Quadro RG e modelli ISA per contribuenti in contabilità semplificata	Pag. 22
Personale addetto all'attività per ISA imprese	Pag. 26
Software applicativo "il tuo ISA 2019"	Pag. 28
Indicatori di anomalia e di affidabilità fiscale	Pag. 31
Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini ISA	Pag. 38
Caso concreto di applicazione degli ISA	Pag. 42
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli ISA	Pag. 44
Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia Entrate sugli ISA	Pag. 48

Compilazione dati contabili

Compilazione quadro F per le imprese	Pag. 64
Compilazione quadro G per i professionisti	Pag. 71

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 24.06.2017, n. 96 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 15.02.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019
 Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 30.01.2019 - D.M. 15.02.2019 - D.M. 27.02.2019 - D.M. 23.03.2019
 D.M. 9.08.2019

Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione Finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono stati istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

L'Agenzia delle Entrate ha individuato i dati rilevanti per il 2018 e il 2019, le attività economiche per le quali è prevista la revisione dal 2019 e ha approvato i modelli e le relative istruzioni di compilazione per l'applicazione degli ISA per l'anno 2018.

SCHEMA DI SINTESI

NUOVI INDICI	⇒	Approvazione	⇒	Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia entro il 31.12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati.
	⇒	Integrazione	⇒	Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
	⇒	Revisione	⇒	Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni 2 anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
	⇒	Grado di affidabilità	⇒	Gli indici esprimono, su una scala da 1 a 10 , il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini previsti, l'accesso al regime premiale.
OGGETTO	⇒	Attività economiche coinvolte	⇒	L'Agenzia delle Entrate individua, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.
ESCLUSIONI OGGETTIVE Art. 9-bis, c. 6 D.L. 50/2017	⇒			<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti che hanno iniziato o cessato l'attività. • Soggetti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività. • Soggetti che hanno dichiarato ricavi, di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, di ammontare superiore a € 5.164.569.
ESCLUSIONI SOGGETTIVE Art. 2 D.M. 23.03.2018 Art. 9 D.M. 28.12.2018	⇒			<ul style="list-style-type: none"> • Contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190), del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98) e i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. • Contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati⁽¹⁾; • Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA. • Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (art. 80, D. Lgs. 3.07.2017, n. 117)⁽²⁾. • Organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (art. 86, D. Lgs. 3.07.2017, n. 117)⁽²⁾. • Imprese sociali (D. Lgs. 3.07.2017, n. 112)⁽²⁾. • Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. • Soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 o di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U. • Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U.

Note

⁽¹⁾ I ricavi devono essere aumentati dalle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex art. 92 e 93 Tuir (D.M. 28.12.2018). Tali soggetti sono tenuti comunque a presentare il modello dati e a compilare il prospetto multiattività.

⁽²⁾ L'esclusione dall'applicazione degli ISA da parte di tali soggetti non opera per il 2018; per il futuro è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

APPROFONDIMENTI

DATI RILEVANTI

- **Fonti**
 - I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle **dichiarazioni fiscali** previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'**anagrafe tributaria**, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.
- **Dichiarazione del contribuente**
 - I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i **dati economici, contabili e strutturali** rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa **documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale**, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
- **Maggiori importi**
 - Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale**.
 - Tali ulteriori componenti positivi **rilevano anche ai fini dell'Irap** e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**.
 - L'indicazione degli ulteriori componenti positivi **non comporta l'applicazione di sanzioni ed interessi**.

La dichiarazione dei maggiori importi **non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi**, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato **entro il termine** e con le modalità previsti per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi**, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
- **Territorialità**
 - Con il D.M. 28.12.2018 è stato introdotto il dato "territorialità", che ha come obiettivo la differenziazione su scala nazionale, sulla base di specifici indicatori suddivisi per Comune, Provincia, Regione e area territoriale, al fine di tenere in debita considerazione l'influenza della correlazione tra localizzazione territoriale e determinazione dei ricavi.
 - Tutto ciò individuando 3 tipologie di territorialità che saranno applicate unitamente agli ISA:
 - .. livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef;
 - .. livello delle quotazioni immobiliari;
 - .. livello dei canoni di locazione degli immobili.

MULTIATTIVITÀ

- I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente **superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l'ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività**, per la sola acquisizione dati.
 - Di conseguenza detti soggetti sono tenuti alla compilazione del modello, ma non all'applicazione dell'ISA.
- Provvedimento
Ag. Entrate
30.01.2019

I contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA salva l'eccezione sopra indicata.

**ULTERIORI DATI
RESI DISPONIBILI
DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

• Per determinare il punteggio di affidabilità del contribuente, **oltre ai dati che lo stesso indica nel modello** degli indici di affidabilità, sono necessari anche **ulteriori dati**, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'"area riservata" del Cassetto fiscale, alla voce "Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale".

• Tali dati sono prelevati da:
.. modelli dichiarativi presentati nelle annualità precedenti, che riguardano, ad esempio, i ricavi, le rimanenze e il reddito;
.. banche dati dell'Agenzia delle Entrate, che riguardano, ad esempio, i dati delle CU.

• I dati messi a disposizione dall'Agenzia sono utilizzati dal contribuente per l'applicazione degli Isa e possono essere modificati da parte dello stesso, se non risultano corretti.

• Per l'elaborazione degli ISA sono necessari sia i dati relativi al periodo d'imposta di riferimento, sia i dati relativi ad uno o più periodi d'imposta precedenti.

**BENEFICI
PREMIALI**

• In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo **non superiore a € 50.000 annui** relativamente all'Iva e per un importo **non superiore a € 20.000 annui** relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
- b) l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'Iva** per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle **società non operative**;
- d) l'esclusione degli **accertamenti basati sulle presunzioni semplici**;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei **termini di decadenza** per l'attività di accertamento;
- f) l'esclusione della **determinazione sintetica del reddito** complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di 2/3** il reddito dichiarato.

Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, non si applicano i benefici di cui alle lettere c), d), e) e f).

Livelli di affidabilità	Con provvedimento l'Agenzia delle Entrate individua i livelli di affidabilità fiscale (prov. 10.05.2019 per il periodo d'imposta 2018), anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.
--------------------------------	--

**SANZIONI
PER OMISSIONE
DEI DATI**

• Nei casi di **omissione della comunicazione** dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di **comunicazione inesatta o incompleta** dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (**da € 250 a € 2.000**).

• L'Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, **previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'Irap e dell'Iva**.

• L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, **mette a disposizione del contribuente le informazioni** in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a **correggere spontaneamente** gli errori commessi.

• Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

• Il provvedimento 10.05.2019 ha previsto l'indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito "invito" al contribuente a trasmettere, qualora lo stesso non l'abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore.

Sono interessati i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.

DISCIPLINA APPLICABILE

- **Parametri e studi di settore**

• **Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri e degli studi di settore cessano di produrre effetti, nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.**

Ad eccezione di quanto disposto in forma specifica, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.

- **Accertamento**

• Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore degli indici, si applicano le disposizioni vigenti fino al 23.06.2017.

Tavola n. 1

Normativa degli studi di settore applicabile agli ISA

Trasparenza fiscale	Al c. 1 dell'art. 116 del Tuir, viene previsto che l'opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel c. 1 del precedente art. 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.
Valutazione delle rimanenze finali	Al c. 1 dell'art. 92-bis Tuir, è previsto che la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati al precedente art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
Assistenza fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • Al c. 1 dell'art. 34 del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 è disposto che i centri costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del c. 1 del precedente art. 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. • Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'Ires tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al D. Lgs. Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577.

Tavola n. 2

Fattispecie in cui non è applicabile agli ISA la disciplina degli studi di settore

Sanzioni	Al c. 1, ultimo periodo, dell'art. 8 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 è previsto che "Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate".
Clausole di esclusione	Al c. 4, lett. b), dell'art. 10 L. 8.05.1998, n. 146, è previsto che alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta), non rilevassero in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; anche in questo caso, la disposizione, poiché ritenuta rivolta alle attività di controllo, non può intendersi riferita anche agli ISA.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

• L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, **tengono conto del livello di affidabilità fiscale** dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

PROGRAMMI INFORMATICI

• L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti o degli intermediari dei quali possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi **programmi informatici di ausilio alla compilazione** e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

MODELLI

TERMINI

- **Approvazione degli ISA**
 - **Entro il 31.12 di ogni anno** sono approvati con decreto ministeriale gli ISA che troveranno applicazione per la medesima annualità.
 - **Integrazioni degli ISA**
 - Le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate con decreto ministeriale **entro il mese di febbraio** del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
 - **Revisione degli ISA**
 - Gli ISA devono essere revisionati **almeno ogni 2 anni** dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
 - **Individuazione delle attività interessate dagli ISA**
 - Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA ovvero deve esserne effettuata la relativa revisione.
- Inoltre, i dati necessari per l'applicazione degli ISA andranno dichiarati, al fine di accedere allo specifico regime premiale previsto per i soggetti considerati affidabili, "entro i termini ordinariamente previsti" per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ELABORAZIONE

- Tra le informazioni sulla base delle quali gli ISA sono progettati, realizzati, costruiti ed applicati, oltre al tradizionale "veicolo" delle dichiarazioni fiscali, vi sono, tra le altre, le fonti informative reperibili presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Terminata la fase di elaborazione e prima dell'approvazione, al fine di verificare la capacità degli ISA di rappresentare la realtà cui si riferiscono, una apposita Commissione di esperti è chiamata a formulare il proprio parere.

MODELLI APPLICABILI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 22.09.2017, aveva predisposto 70 modelli ISA, relativi a 290 attività nell'ambito di specifici comparti economici (la cui applicazione era prevista il 2017).
 - Successivamente la L. 27.12.2017, n. 205 ha differito l'applicazione degli ISA al 2018.
 - Il MEF, con D.M. 23.03.2018, ha **approvato 69 dei modelli ISA** predisposti dall'Agenzia delle Entrate, illustrando le "Note tecniche e metodologiche", per le attività soggette agli ISA a decorrere dal 2018.
 - L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 7.05.2018, ha individuato **ulteriori 105 modelli ISA** relativi a 842 attività nell'ambito di specifici comparti economici.
 - Il MEF, con D.M. 28.12.2018, ha **approvato 106 modelli ISA**, illustrando le "Note tecniche e metodologiche" per ulteriori attività soggette agli ISA a decorrere dal 2018.
- Per l'anno 2018 sono applicabili 175 ISA di cui:
 - .. 152 ordinari (identificati con una "U" finale);
 - .. 23 semplificati (identificati con una "S" finale)⁽¹⁾.
 - Essi interessano 5 specifici settori di attività, in dettaglio:

2 agricoltura	52 commercio	61 servizi	37 manifatture	23 professionisti
---------------	--------------	------------	----------------	-------------------

Nota⁽¹⁾ La denominazione semplificato, ossia "S" finale, caratterizza gli Indici sintetici di affidabilità relativi ad attività precedentemente soggette ai parametri, per le quali non erano disponibili dati strutturali extra contabili.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA STUDI DI SETTORE E ISA

STUDI DI SETTORE: ACCERTAMENTO

- Negli anni passati sono stati istituiti diversi strumenti di accertamento: dai coefficienti presuntivi di reddito, ai parametri contabili, agli studi di settore.
- Sono stati strumenti che allo stesso tempo svolgevano, in via complementare, tre tipologie di azioni: accertamento, selezione dei contribuenti da verificare e analisi gestionale dell'impresa.

• Obiettivi:

- .. individuare relazioni esistenti tra le variabili contabili ed extracontabili;
- .. misurare la capacità di un soggetto di produrre ricavi e/o compensi, al fine di rendere più efficace l'accertamento.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA): COMPLIANCE

- L'approccio degli indici sintetici di affidabilità è diverso da quello degli studi di settore.
- Infatti, non si punta più alla verifica, attraverso strumenti di accertamento, della "vita fiscale" del contribuente, ma ci si pone in un'ottica di creare uno strumento che lo inviti ad assolvere correttamente gli obblighi di natura fiscale posti a proprio carico dalla normativa, attraverso l'attività di "tax compliance".

• Obiettivi:

- .. favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- .. stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti;
- .. rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

ELEMENTI DISTINTIVI

- La norma definisce gli elementi fondamentali caratterizzanti gli ISA:
 - .. valutazione della "storia" del contribuente: gli ISA sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta;
 - .. analisi complessiva: gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a valutare l'attendibilità dei comportamenti riguardanti la gestione aziendale o professionale e le pratiche contabili, anche con riferimento a diverse basi imponibili;
 - .. discontinuità con il passato: gli ISA, rispetto ad altri strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi utilizzati in precedenza, forniscono un giudizio più coerente con la complessità della "vita fiscale" dei contribuenti e individuano, su una scala di valori, la relativa affidabilità fiscale.

INDICATORI

- Il nuovo sistema ISA tiene conto di una pluralità di indicatori sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

.. indicatori elementari di affidabilità, riferiti

- Alle stime dei ricavi/compensi, del valore aggiunto per addetto e del reddito per addetto.
- All'attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell'attività (indicatore Durata e Decumulo delle scorte).

.. Indicatori elementari di anomalia, riferibili

- A disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli di dichiarazione, ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne.
- A situazioni di non normalità/ non coerenza del profilo contabile e gestionale che evidenziano condizioni atipiche rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferite.

La media del valore attribuito ai singoli indicatori elementari esprime, su una scala da 1 a 10, il punteggio dell'indice sintetico e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori: più alto sarà il valore dell'indice, più alta sarà l'affidabilità fiscale attribuita al soggetto.

BENEFICI PREMIALI COLLEGATI AGLI ISA 2019

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019 - Prov. Ag. Entrate 10.05.2019, prot. 126200
Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10.05.2019, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2018.

SCHEMA DI SINTESI

<p>REGIME PREMIALE Art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2018</p>	⇒ Beneficiari	⇒ Ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA è riconosciuto uno specifico regime premiale.
	⇒ Benefici	<ul style="list-style-type: none"> • In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui; c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 L. 724/1994), anche ai fini di quanto previsto all'art. 2, c. 36-decies, 2° p. D.L. 138/2011; d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici [art. 39, c. 1, lett. d), 2° p. D.P.R. 600/1973 e art. 54, c. 2, 2° p. D.P.R. 633/1972]; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1972, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972); f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 D.P.R. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato. <p>⇒ I benefici previsti alle lett. a) e b), con riferimento all'Iva, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale, nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.</p>
	⇒ Periodo d'imposta 2018	⇒ Con provvedimento Agenzia delle Entrate 10.05.2019 sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.
<p>CONTROLLI</p>	⇒ Elementi presi in considerazione	⇒ L'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.
	⇒ Livello di affidabilità	⇒ Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal c. 14 dell'art. 9-bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 .

ACCESSO AI BENEFICI PREMIALI PER IL 2018

Tavola

Benefici legati al livello di affidabilità

Livello di affidabilità	Benefici per periodo d'imposta 2018 (anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi)	
Da 9 a 10	Disciplina società di comodo	<ul style="list-style-type: none"> • Con un livello di affidabilità almeno pari a 9: <ul style="list-style-type: none"> .. esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative; .. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato ("reddito-tometro").
	Determinazione sintetica del reddito	
Almeno 8,5	Accertamenti con presunzioni semplici	<ul style="list-style-type: none"> • Con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5: <ul style="list-style-type: none"> .. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Almeno 8	Termini di accertamento	<ul style="list-style-type: none"> • Con un livello di affidabilità almeno pari a 8: <ul style="list-style-type: none"> .. i termini di decadenza per l'attività di accertamento sono ridotti di 1 anno; .. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a € 50.000 all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019; .. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a € 50.000 all'anno, maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020; .. esonero dall'apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti fino a € 20.000 all'anno, sulle dichiarazioni (imposte sui redditi e Irap) per il periodo 2018; .. esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva sulla dichiarazione annuale per il periodo 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2020, per un importo fino a € 50.000 all'anno;
	Visto di conformità	
Inferiore a 8 e superiore a 6	-	Nessun beneficio e nessuna penalizzazione specifica.
Fino a 6	Posizioni a rischio	Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, si tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 .

VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONE DI CREDITI
• Dichiarazione annuale

- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un **livello di affidabilità almeno pari a 8**, per la compensazione dei crediti di importo **non superiore a**:
 - .. € 50.000 annui relativi all'Iva, maturati nell'annualità 2019;
 - .. € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel 2018.

• Compensazione credito Iva infrannuale

- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo **non superiore a € 50.000 annui** (ma superiore a € 5.000 annui), ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2018.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a € 50.000.

Le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020.

**ISA 2019
E MATURAZIONE
DEL CREDITO
PER COMPENSAZIONE**

• **Annualità
Iva**

• Relativamente ai **crediti Iva** maturati nell'anno d'imposta, i benefici di esonero dal visto di conformità non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA **per il medesimo periodo d'imposta**, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito infrannuale nonché della dichiarazione annuale rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

• **Compensazione
dei crediti e
per punteggio
ISA 2019**

• L'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

.. alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a € 50.000 risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno d'imposta 2019;

.. alla compensazione dei crediti Iva infrannuali di importo non superiore a € 50.000 annui maturati nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020;

.. alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a € 20.000, risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'Irap per il periodo d'imposta 2018.

• Nello specifico, si tratta della compensazione dei crediti di importo **comunque superiore a € 5.000 annui**, atteso quanto disposto dall'art. 10, c. 1, lett. a), n. 7 D.L. 78/2009.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l'importo complessivo dell'esonero, pari a € 50.000, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell'anno 2020.

**VISTO
DI CONFORMITÀ
PER RIMBORSO IVA**

• **Rimborso
annuale**

• L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, è riconosciuto, per crediti di importo **non superiore a € 50.000 annui**, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2018.

• **Rimborso
infrannuale**

• L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo **non superiore a € 50.000 annui**, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2018.

L'utilizzo, in tutto o in parte, del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a € 50.000.

Le soglie di esonero **sono cumulative**, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2020 (in ogni caso si tratta di crediti di importo superiore a € 30.000 maturati nell'anno).

ISA 2019 E MATURAZIONE DEL CREDITO IVA PER IL RIMBORSO

- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, ovvero del credito infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2020, per un importo non superiore a € 50.000 annui, è condizionato all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.
- Al riguardo, si tratta dei **crediti di importo comunque superiore a € 30.000 annui** (art. 38-bis, c. 3 D.P.R. 633/1972).

Anche in questo caso, l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero, pari a € 50.000, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell'anno 2020.

REDDITI D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

Prov. Ag. Entrate 10.05.2019

- Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali conseguano, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se:
 - .. applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
 - .. il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

RIMBORSO IVA

- Non sono applicabili i benefici premiali, ad esclusione dell'esonero dal visto di conformità, nel caso in cui siano accertate violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per una delle fattispecie illecite di cui al D. Lgs. 10.03.2000, n. 74.

ANALISI DEL RISCHIO

• Posizioni a rischio

- L'affidabilità fiscale del contribuente, definita attraverso l'applicazione degli ISA, rappresenta, oltre che un mezzo per riconoscere benefici ai più virtuosi, anche uno strumento per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli.

L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli ISA, oltre che delle informazioni presenti nella cosiddetta "anagrafe dei conti".

• Livelli minimi

- Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.05.2019 ha individuato i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia tiene conto per definire le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

- L'individuazione dei livelli minimi di affidabilità fiscale è stata effettuata sulla base delle stime relative all'applicazione degli ISA al periodo d'imposta 2018 effettuate utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017.
- Tali stime evidenziano che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili significativamente bassi si attesta sotto la soglia del punteggio di affidabilità fiscale pari a 6; oltre tale soglia, la media dei redditi dei soggetti esaminati assume valori significativamente più elevati.

ACQUISIZIONE DEI DATI PER APPLICAZIONE DEGLI ISA 2019


Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019
 Provv. Ag. Entrate 9.04.2018 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E

Ad integrazione delle indicazioni fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.01.2019, relative all’accesso puntuale agli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018 tramite il cassetto fiscale, l’Agenzia ha definito le procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per l’acquisizione massiva di tali dati.

In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino **già delegati all’accesso al cassetto fiscale**, è previsto l’**invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti** per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.

In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 9.04.2018 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata.

SCHEMA DI SINTESI



RICHIESTA E ACQUISIZIONE MASSIVA

**RICHIESTA MASSIVA
DEGLI INTERMEDIARI
DELEGATI
ALLA CONSULTAZIONE
DEL CASSETTO FISCALE
DEL CONTRIBUENTE**

• **File da trasmettere**

- Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l'indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
- Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia.

• **Visualizzazione dei dati**

- Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati **consultando il proprio cassetto fiscale**.

**RICHIESTA MASSIVA
DEGLI INTERMEDIARI
NON PROVVISI
DI DELEGA
ALLA CONSULTAZIONE
DEL CASSETTO FISCALE
DEL CONTRIBUENTE**

• **File da trasmettere**

- Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:
 - .. codice fiscale del contribuente;
 - .. codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
 - .. numero e data della delega;
 - .. tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
 - .. gli **elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2018** - Periodo d'imposta 2017 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d'imposta 2017, presentata da ciascun soggetto delegante.

Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto **specifica delega** ai fini dell'acquisizione dei dati per l'applicazione degli ISA, che gli originali delle deleghe sono **conservati per 10 anni** presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file **corrispondono** a quelli riportati negli originali delle deleghe.

- Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le relative specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

• **Registro cronologico**

- Gli intermediari conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe.
- Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito **registro cronologico**, con indicazione dei seguenti dati:
 - .. numero progressivo e data della delega;
 - .. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
 - .. estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

• **Controlli**

- L'Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari.
- Inoltre l'Agenzia delle Entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, **entro 48 ore** dalla richiesta.
- Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca dell'abilitazione al servizio (di cui all'art. 8, c. 1, lett. h) D.D. 31.07.1998).
- Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle sanzioni penali.

• **Visualizzazione dei dati**

- Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati **consultando il proprio cassetto fiscale**.

RICEVUTE

- **Entro 5 giorni dall'invio della richiesta**, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.
- In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta, non sono consegnati i dati indicati per i soggetti segnalati.
- In tal caso è necessario inviare un nuovo file, contenente i dati corretti.
- È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.

DISPONIBILITÀ
DEI DATI RICHIESTI
IN MODALITÀ
MASSIVA

- **Decorrenza**
 - Per le richieste regolarmente pervenute sono resi disponibili nell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i file contenenti i dati, **entro 5 giorni** dalla data della richiesta.
 - Per le richieste regolarmente pervenute **entro tale data**, i file sono resi disponibili **entro 5 giorni** a partire da tale data.
 - Contestualmente è reso disponibile:
 - .. l'elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
 - .. l'elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.
- **Cancellazione**
 - **Entro 20 giorni lavorativi** dalla data in cui sono stati resi disponibili i file contenenti i dati, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici.

MANCATO INVIO MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI ISA

INVITO
AL CONTRIBUENTE

- **Comunicazione di avvenuta presentazione dichiarazione**
 - Nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, deve essere contenuto un apposito "invito" al contribuente, affinché quest'ultimo trasmetta, qualora non l'abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.
 - L'Agenzia delle Entrate, attraverso tale invito, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, mette a disposizione del contribuente, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
- **Soggetti**
 - Sono interessati i soggetti che dichiarano **redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo** per cui risulta **approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale** e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.
- **Adempimento del contribuente**
 - Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli ISA in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all'obbligo di presentazione dei relativi modelli.



ACQUISIZIONE MASSIVA DATI ISA PER INTERMEDIARI

Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019
Provv. Ag. Entrate 9.04.2018 - Provv. Ag. Entrate 4.06.2019, prot. 175451 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Comun. stampa Ag. Entrate 10.06.2019
Mess. Area riservata Entratel 5.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 12.06.2019

Gli indici sintetici di affidabilità hanno bisogno, oltre che dei dati dichiarati relativi al periodo di imposta cui gli Isa si applicano (2018), anche di altri dati nella disponibilità dell'Agenzia. Tali ulteriori informazioni sono sia dati dichiarati dal contribuente in annualità precedenti sia dati "precalcolati" e possono essere acquisite puntualmente o massivamente dall'intermediario incaricato alla trasmissione telematica. **Dal 5.6.2019** è possibile inviare, tramite Entratel, i file contenenti le **richieste per l'acquisizione massiva** dei dati precalcolati ISA 2018.

Dal 12.06.2019 è inoltre possibile effettuare l'acquisizione massiva dei file dei predetti dati, per i quali l'intermediario ha inviato l'apposita richiesta telematica.

ADEMPIMENTI PER L'ACQUISIZIONE MASSIVA DEI DATI

INTERMEDIARIO CON DELEGA AL CASSETTO FISCALE	<ul style="list-style-type: none"> Trasmette all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente: <ul style="list-style-type: none"> .. il codice fiscale del soggetto richiedente; .. per ciascun delegante, l'indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
INTERMEDIARIO SENZA DELEGA AL CASSETTO FISCALE	<ul style="list-style-type: none"> Acquisisce le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. <ul style="list-style-type: none"> Le deleghe sono conservate unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e sono gestite dal responsabile individuato dall'intermediario. Trasmette all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente: <ul style="list-style-type: none"> .. codice fiscale del contribuente; .. codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziante, ovvero tutore del delegante; .. numero e data della delega; .. tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega; .. gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2018 - Periodo d'imposta 2017 o, in assenza della dichiarazione Iva, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 - periodo d'imposta 2017, presentata da ciascun soggetto delegante. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> .. numero progressivo e data della delega; .. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante; .. estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
TRASMISSIONE DEL FILE Dal 5.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le relative specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia ed è trasmesso attraverso il servizio telematico Entratel.
SERVIZIO TELEMATICO	<ul style="list-style-type: none"> Solo se l'intermediario è privo di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, il servizio telematico contiene anche una domanda di riscontro all'Agenzia delle Entrate.
DISPONIBILITÀ DEI DATI Dal 12.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> Entro 5 giorni dall'invio della richiesta il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. Per le richieste regolarmente pervenute sono resi disponibili nell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, i file contenenti gli ulteriori dati rilevanti per gli Isa, entro 5 giorni dalla data della richiesta. <ul style="list-style-type: none"> Contestualmente è reso disponibile: <ul style="list-style-type: none"> .. l'elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file; .. l'elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file. Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale. Entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i file contenenti i dati, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici.

INTERMEDIARIO SENZA DELEGA AL CASSETTO FISCALE

ACQUISIZIONE DELLE DELEGHE

• **Contenuto**

- La delega contiene le seguenti informazioni:
 - .. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
 - .. codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale/negoziante, ovvero tutore del delegante;
 - .. periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
 - .. data di conferimento della delega.

FILE DA TRASMETTERE

• **Dichiarazione sostitutiva**

- Nel file da inviare deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'intermediario dichiara:
 - .. di aver ricevuto **specifica delega ai fini dell'acquisizione dei dati per l'applicazione degli ISA**;
 - .. che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio;
 - .. che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

• **Elementi di riscontro**

- Elementi contenuti nella dichiarazione Iva 2018 - Periodo d'imposta 2017 o, in assenza della dichiarazione Iva, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d'imposta 2017, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati nell'allegato 3 al provv. Ag. Entrate 10.05.2019.

Modello Iva 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Dati relativi alla dichiarazione Iva 2018 - Periodo d'imposta 2017 presentata da ciascun soggetto delegante: <ul style="list-style-type: none"> .. importo corrispondente al volume d'affari; .. importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito.
-------------------------	---

Modello studi di settore 2018	<ul style="list-style-type: none"> • In assenza di dichiarazione Iva, dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d'imposta 2017 presentato da ciascun soggetto delegante: <ul style="list-style-type: none"> .. importo corrispondente alla somma dell'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del c. 1 dell'art. 85 Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti; .. importo corrispondente alla somma dell'ammontare del reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro F e rilevanti ai fini fiscali e del reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro G e rilevanti ai fini fiscali.
--------------------------------------	---

Al riguardo, si tiene conto dell'ultima dichiarazione validamente pervenuta in Anagrafe Tributaria alla data indicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

**DISPONIBILITÀ
E UTILIZZO
DEI DATI**

- Gli ulteriori dati sono disponibili (dal 12.06.2019) nella sezione “Comunicazioni” dell’area riservata Entratel, alla voce “Richiesta Precalcolate Isa”.
- I file resi disponibili devono essere:
 - .. elaborati utilizzando la funzione “Apri” del menù “Ricevute” di “Entratel-Desktop Telematico”;
 - .. caricati nel software “Il tuo Isa”, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione degli Isa 2018, che consente di calcolare il proprio indice di affidabilità fiscale (disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, al percorso Home - Schede - Dichiarazioni - ISA), oppure all’interno di altro gestionale di mercato.

Tavola n. 1



Fac-simile conferimento delega all’acquisizione degli ulteriori dati rilevanti per l’applicazione degli Isa

n.1.....

Conferimento delega all’acquisizione degli ulteriori dati ai fini dell’applicazione degli Isa

Il/La sottoscritto/a ..Mario Rossi....., codice fiscale ..RSSMRA71R05A952K....., documento d’identità ..carta d’identità....., n.AB66201....., scadenza15.10.2021..... in qualità di legale rappresentante di codice fiscale/Partita Iva, **conferisce delega** a favore del seguente soggetto (codice fiscale) ..NRELGU70A01F205D....., (cognome e nome / denominazione) ..Neri Luigi....., **per l’acquisizione e l’utilizzo degli ulteriori dati per l’applicazione degli Isa.**

Il delegato, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta la nomina e si impegna a istituire il registro cronologico, e a gestire le seguenti fasi del processo di acquisizione dei moduli:

- numerazione del modulo di delega;
- annotazione dei dati della delega all’interno del registro cronologico;
- conservazione del modulo di delega.

Luogo e data, ..Milano, 21.05.2019.....

.....
Mario Rossi
.....
(Firma del delegante)

.....
Luigi Neri
.....
(Firma del delegato)

Tavola n. 2

Fac-simile registro cronologico delle deleghe per l’acquisizione degli ulteriori dati ai fini Isa

N. delega	Data sottoscrizione	Codice fiscale delegante	Denominazione delegante	Dati anagrafici delegante				Estremi documento		Annotazioni
				Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Tipo	Numero	
1	21.05.2019	RSSMRA61R15F205P		Rossi	Mario	Milano	15.10.1961	CI	AB66666	
2	23.05.2019	VRDSRA71C70F205K		Verdi	Sara	Milano	30.03.1971	CI	AA59995	

Tavola n. 3



Ulteriori dati per l'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2018

- Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2018 sono di seguito riportati:
 - .. rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente;
 - .. rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente;
 - .. rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;
 - .. rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, c. 5 del Tuir relative al periodo d'imposta precedente;
 - .. costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti;
 - .. costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente;
 - .. reddito relativo al periodo d'imposta precedente;
 - .. reddito relativo a 2 periodi d'imposta precedenti;
 - .. reddito relativo a 3 periodi d'imposta precedenti;
 - .. reddito relativo a 4 periodi d'imposta precedenti;
 - .. reddito relativo a 5 periodi d'imposta precedenti;
 - .. reddito relativo a 6 periodi d'imposta precedenti;
 - .. reddito relativo a 7 periodi d'imposta precedenti;
 - .. numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
 - .. condizione di "**Lavoro dipendente**" risultante dalla "Certificazione Unica";
 - .. condizione di "**Pensionato**" risultante dalla "Certificazione Unica";
 - .. **numero incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica"**;
 - .. importo dei compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica";
 - .. anno di **inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria"**;
 - .. **canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili**;
 - .. valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei **Bonifici per ristrutturazione**;
 - .. presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
 - .. ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
 - .. percentuale di attività da **interventi di ristrutturazione** dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
 - .. ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
 - .. rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente;
 - .. rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente;
 - .. valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
 - .. numero di **modelli CU** nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica;
 - .. **coefficiente individuale** per la stima dei ricavi/compensi;
 - .. **coefficiente individuale** per la stima del valore aggiunto;
 - .. numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei 7 periodi d'imposta precedenti;
 - .. ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
 - .. canoni relativi a beni immobili (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
 - .. costi specifici: carburanti e lubrificanti (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
 - .. costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
 - .. **postazioni di lavoro** (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
 - .. tumulazioni (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
 - .. spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
 - .. spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
 - .. costi produttivi (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
 - .. totale spese per servizi (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
 - .. valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei 7 periodi d'imposta precedenti).


COMPILAZIONE DEL MODELLO ISA

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019
 Prov. Ag. Entrate 10.05.2019 - Prov. Ag. Entrate 30.01.2019 - Prov. Ag. Entrate 9.04.2018 - Prov. Ag. Entrate 4.06.2019, prot. 175451
 Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Comun. stampa Ag. Entrate 10.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 5.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 12.06.2019

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2019 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31.12, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta (solo tali contribuenti barrano la casella "periodo di imposta diverso da 12 mesi" e indicano i "mesi di attività nel corso del periodo di imposta"). I modelli ISA approvati e le relative istruzioni, nonché il software sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

SCHEMA DI SINTESI



MODALITÀ DI COMPILAZIONE - REGOLE GENERALI

DATI
CONTABILI

- I dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei **dati strutturali** sono comunicati **senza considerare eventuali variazioni fiscali** derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.
- Viceversa, i dati contabili da indicare **nel quadro F o G** sono forniti **tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali** determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.
- Se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile.

Rimanenze

Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F sarà determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se in precedenza i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi", di quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o di quello semplificato, sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto.

SPESE
SOSTENUTE

- Il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito.
- Per alcuni ISA è stato predisposto sia il quadro F (attività in forma d'impresa) sia il quadro G (attività in forma di lavoro autonomo).

REDDITO
LORDO

- **Istruzioni quadro F - Dati contabili:** il reddito (o la perdita) d'impresa da indicare in tale quadro è la risultante della differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righe del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali.
- L'importo deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei righe dei quadri RF e RG del modello Redditi.

BENI
STRUMENTALI
1994 E 1995

- Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori del costo storico e di quello di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, da indicare nel rigo F27 del quadro F - Dati contabili, sono **ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20%**.
- La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 D.L. 357/1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12.06.1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

ALIQUOTA IVA
ADEGUAMENTO

- I campi F34 e G20 dei modelli ISA, relativi all'aliquota Iva applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, prevede l'indicazione di un valore percentuale con 2 cifre decimali.
- Se è stata barrata la casella relativa all'esenzione Iva (rigo F28 o rigo G15, rispettivamente, del quadro F o del quadro G dei dati contabili), i successivi righe necessari alla determinazione dell'aliquota Iva (righe da F29 a F34 o da G16 a G20) non devono essere compilati.

ASSEVERAZIONE

- I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati (art. 35, c. 1, lett. b) D. Lgs. 241/1997), che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
- L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

Esempio

Dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.


QUADRO RG E MODELLI ISA PER CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Art. 66 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 18 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 27.02.2019 - D.M. 9.08.2019 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.04.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 4.06.2019 - Provv. Ag. Entrate 7.06.2019 - Circ. Ag. Entrate 13.04.2017, n. 11/E - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E

L'art. 66 Tuir prevede un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, assoggettando alcune componenti di reddito al principio di competenza.

Al fine di evitare delle "distorzioni" nel funzionamento degli Isa, il legislatore ha introdotto specifici correttivi, il cui funzionamento è subordinato all'indicazione, nel modello, di ulteriori informazioni. Tali correttivi non sono applicabili dalle imprese che hanno optato per il c.d. "criterio di registrazione". Inoltre, nel quadro F è necessario evidenziare, negli appositi righi, l'ammontare delle esistenze iniziali/rimanenze finali.

SCHEMA DI SINTESI



QUADRO RG MODELLO REDDITI 2019

Esempio n. 1

Componenti positivi

Ricavi	Cassa	RG 2 e RG 3
Ricavi da assegnazione e autoconsumo beni merce	Competenza	
Interessi Attivi	Cassa	RG 10 (codice 1)
Utili da partecipazione		
Proventi degli immobili patrimonio (costi non deducibili)	<ul style="list-style-type: none"> • Competenza • Rilevanza ratei e risconti per locazioni immobili patrimonio (per immobili merce e strumentali rileva la cassa) 	RG 10 (codice 2)
Plusvalenze (continuazione quote precedenti)	Competenza (possibile rateazione)	RG 6
Sopravvenienze attive	Competenza salvo quelle a storno/rettifica componenti per cassa	RG 7

Esempio n. 2

Componenti negativi

Costi acquisto materie prime, merci, ecc.	Cassa	RG 15 e RG 22
Altre spese (servizi, assicurazioni, utenze, spese condominiali, ecc.) diverse da quelle sotto riportate		
Interessi passivi		
Spese prestazione lavoro (retribuzioni e contributi) - Utili spettanti associati partecipazione	Competenza	RG 16 - RG 17
Accantonamento Tfr		RG 16
Ammortamenti		RG 18
Canoni di leasing - Beni mobili strumentali		RG 20
Spese manutenzione, entro i limiti previsti (deduzione quote residue)	Cassa	RG 22 (codice 13)
Imposte deducibili		RG 22 (codice 6)
Minusvalenze, sopravvenienze passive	Competenza salvo quelle a storno/rettifica componenti per cassa	RG 22 (codice 5)
Spese relative a più esercizi	Competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Costi impianto. • Spese sviluppo.
	Cassa	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di rappres. • Spese pubb. e ricerca.
Perdite su crediti (RG 22-cod. 5)	Competenza	Se relative a ricavi rilevati entro 2017.
		Se ricavi rilevati con criterio di registrazione.

RIMANENZE FINALI

• RG 38 (Altri dati)

- Solo per monitoraggio.
- Irrilevanza ai fini reddituali.
- Possibile registrare le rimanenze finali in contabilità (senza rilevanza fiscale).
- Artt. 92 e 92-bis Merci e lavori infrannuali.
- Art. 93 Lavori ultrannuali.
- Art. 94 Titoli.

- Interessa tutti i soggetti in contabilità semplificata, a prescindere dalla alternativa contabile adottata.

	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
RG38 Rimanenze finali	1	2	3	4
		,00	,00	,00

MODELLI ISA

Tavola n. 1

Quadro F - Elementi contabili

Dati esempio	Occorre indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06, F09, F13) e alle rimanenze finali di magazzino (F07, F10, F14).	
Modello	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1 _____,00
	F06 di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 _____,00
	di cui beni distrutti o sottratti relativi ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	3 _____,00
	F07 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1 _____,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 _____,00
	F08 Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	_____ ,00
	F09 Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	_____ ,00
	F10 Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	_____ ,00
	F11 Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	_____ ,00
	F12 Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti (importi già ricompresi in F09 e/o F11)	_____ ,00
	F13 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	_____ ,00
	F14 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	_____ ,00
	<i>... omissis ...</i>	
	F26 Reddito d'impresa (o perdita)	_____ ,00
Controlli di corrispondenza	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo indicato nel rigo F26 deve coincidere (salvo per gli ex minimi) con il reddito lordo/perdita indicato nel quadro RG del mod. Redditi 2019 (non è il risultato della differenza tra componenti positive e negative indicate nel quadro F). • Deve sussistere corrispondenza tra i campi 2 e 3 del rigo RG 38 con quanto indicato nel quadro F del modello Isa (che comprende i predetti dati a rigo F07, F10 e F14, ancorché non considerati per la determinazione del reddito d'impresa di rigo F26). 	

Tavola n. 2

Quadro F - Ulteriori informazioni

Dati complementari	Le informazioni dei righe da F35 a F39 sono richieste al fine di valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime improntato alla "cassa", di cui all'art. 66 del Tuir o viceversa, indipendentemente dalla modalità di utilizzo per la gestione della contabilità.	
Modello	Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa) F35 Cambio regime contabile (barrare la casella)	1 da "cassa" o competenza 2 da competenza o "cassa"
	F36 Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	_____ ,00
	F37 Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	_____ ,00
	F38 Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	_____ ,00
	F39 Componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	_____ ,00
	Controlli di corrispondenza	<ul style="list-style-type: none"> • I controlli che sono effettuati per verificare la coerenza tra i dati dichiarati con il mod. Redditi 2019 ed i dati indicati nel modello ISA precisano che il rigo F35 deve essere coerente con il quadro di Redditi presentato: <ul style="list-style-type: none"> .. se è barrato il rigo F35, col. 1 (passaggio dal regime di cassa a quello di competenza), deve essere presentato il quadro RF del mod. Redditi PF/SP; .. se è barrato il rigo F35, col. 2 (passaggio dal regime di competenza a quello di cassa), deve essere presentato il quadro RG del mod. Redditi PF/SP.

Tavola n. 4

Riepilogo obblighi di compilazione

Metodo contabile	Modello Redditi 2019	Modello Isa 2019	
	Quadro RG	Quadro F	
		Righi F06-F27	Righi F35-F39
<ul style="list-style-type: none"> • Registri Iva. • Registro cronologico incassi e pagamenti. 	SÌ ⁽¹⁾	SÌ ⁽²⁾	SÌ ⁽³⁾
Registri Iva integrati con annotazione mancati incassi e pagamenti.			
Registri Iva senza indicazione incassi e pagamenti.			
Note	⁽¹⁾ Reddito determinato ex art. 66, Tuir + rimanenze finali (rigo RG38) solo ai fini espositivi. ⁽²⁾ Anche esistenze iniziali (righi F06, F09 e F13) e rimanenze finali (righi F07, F10 e F14). ⁽³⁾ Non influiscono nel calcolo.		

PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ PER ISA IMPRESE

Prov. Ag. Entrate 31.01.2018 - Prov. Ag. Entrate 15.02.2018 - Prov. Ag. Entrate 3.05.2018 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - D.M. 9.08.2019

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

Per la compilazione del "numero giornate retribuite" del personale addetto all'attività è necessario **fare riferimento al numero complessivo di giornate retribuite desumibile dai modelli di denuncia inviati all'Ente previdenziale relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il modello**. In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali è richiesto di indicare il "numero", **occorre fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d'imposta cui si riferisce il modello**. Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione e i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice.

Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

Le informazioni relative all'attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo "Soci amministratori" indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).

Tali informazioni non devono essere riportate negli altri rigi del quadro A.

QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

DIPENDENTI A TEMPO PIENO Rigo A01	Indicare il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno , desumibile dai modelli di denuncia.	
DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE Rigo A02	Numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale , anche se assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, agli assunti con contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito , ai lavoranti a domicilio, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale.	Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all'Inps , il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il valore espresso in centesimi indicato nel campo "settimane utili" per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche. • I dati sono inoltre ottenuti: .. per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine , dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il modello; .. per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione; .. per i prestatori di lavoro in base a un contratto di prestazione occasionale, dividendo per 8 il numero complessivo di ore lavorate; .. per le prestazioni di lavoro occasionale effettuate dagli "steward" negli impianti sportivi e remunerate dalle società sportive professionistiche con l'utilizzo del cosiddetto "Libretto Famiglia", dividendo per 8 il numero complessivo dei singoli titoli di pagamento utilizzati nel corso del periodo d'imposta.
APPRENDISTI Rigo A03	Numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia.	
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI Rigo A04	Numero dei collaboratori coordinati e continuativi [art. 50, c. 1, lett. c-bis) Tuir] che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa.	Si devono indicare anche i collaboratori il cui rapporto, riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, è regolato da contratti stipulati in data antecedente al 25.06.2015.
COLLABORATORI DIVERSI DAI PRECEDENTI Rigo A05	Numero dei collaboratori coordinati e continuativi [art. 50, c. 1, lett. c-bis) Tuir], diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che prestano la loro attività nell'impresa.	

ALTRO PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE

Righi A06 e A07

- Numero dei **collaboratori dell'impresa familiare** di cui all'art. 5, c. 4 Tuir, incluso il convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa familiare ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
- Numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (esempio: i **familiari coadiuvanti** per i quali sono versati i contributi previdenziali).

• Si deve indicare anche la somma delle percentuali dell'apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Rigo A08

- Numero degli **associati in partecipazione** che prevedono l'apporto di una prestazione lavorativa e dei soggetti che partecipano agli utili dell'impresa in base a contratti di cointeressenza con apporto di opere e servizi, di cui all'art. 2554 del Codice Civile.

Tali percentuali devono essere determinate utilizzando, come parametro di riferimento, l'apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l'intero periodo d'imposta.

SOCI NON AMMINISTRATORI

Rigo A10

- **Numero dei soci non amministratori**
- **Non** devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.

Tali soci devono essere indicati nei righe appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro.

SOCI AMMINISTRATORI

Rigo A09

- **Numero dei soci amministratori**
- Si deve indicare anche la percentuale dell'apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l'attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratore, anche qualora per le stesse non è previsto un corrispettivo.
- La percentuale è pari al **rapporto** tra l'apporto di lavoro effettivamente prestato per lo svolgimento del totale delle attività e **quello necessario per lo svolgimento dell'attività, a tempo pieno, da parte di un dipendente che lavora per l'intero periodo d'imposta.**
- La percentuale da indicare deve essere pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci amministratori eventualmente presenti.

AMMINISTRATORI NON SOCI

Rigo A11

- **Numero degli amministratori**
- Devono essere indicati soltanto coloro che:
 - .. **svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società;**
 - .. non possono essere inclusi nei righe precedenti.

Nota

Gli **amministratori** assunti con **contratto di lavoro dipendente a tempo pieno** non devono essere inclusi in questo rigo, bensì in quello relativo ai dipendenti a tempo pieno (A01).

GIORNATE RETRIBUITE E NON LAVORATE

Rigo A12

- Si deve indicare il numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa come, ad esempio, il ricorso alla cassa integrazione guadagni (Cig o Cigs) o ad altri istituti assimilati.
 - **Non devono essere computati** i periodi di normale sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa, come ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternità, ecc.
- Nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non sia effettuata mediante la totale interruzione dell'attività stessa, bensì attraverso una riduzione parziale dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione dovrà essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unità più vicina.

CASO PRATICO

Esempio

Calcolo delle giornate retribuite per un lavoratore a tempo parziale

- La signora Maria Rossi:
 - .. è assunta con un **contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale per 10 ore settimanali** (25% dell'orario contrattuale, poiché il Ccnl prevede 40 ore settimanali);
 - .. nell'anno solare 2018 le sono state **retribuite n. 504 ore.**

Dati	Settimane utili	Le settimane utili si ricavano dividendo le ore retribuite nell'anno solare per l'orario contrattuale previsto dal Ccnl per un lavoratore a tempo pieno.	$(504 \text{ ore} : 40 \text{ ore}) = 12,60$
	Giornate retribuite da indicare nel rigo A02	Sono determinate moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili e dividendo per 100.	$(12,60 \text{ settimane utili} \times 6) = 75,60$ $75,60 : 100 = 0,76$



SOFTWARE APPLICATIVO

“IL TUO ISA 2019”


D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Ris. Ag. Entrate 10.05.2019, n. 48/E
 Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - D.M. 9.08.2019

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale viene effettuato con l’ausilio del software “Il tuo ISA 2019”, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente relativi al periodo d’imposta 2018 e dei dati precalcolati, forniti dall’Agenzia delle entrate su richiesta del contribuente/intermediario. L’applicativo consente al contribuente sia di modificare i dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, sia di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell’ISA.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente corretto alcuni modelli Isa precompilati invitando i contribuenti interessati (ISA AG40U, AG50U e AG69U), con una mail informativa, a scaricare nuovamente la posizione (Precalcolate ISA2019) dal cassetto fiscale. Anche il software di compilazione e calcolo continua a essere oggetto di aggiornamenti e modifiche, imponendo la revisione dei software dichiarativi e la necessità di rifare i calcoli e verificare i nuovi punteggi ottenuti.

Inoltre, con D.M. 9.08.2019 è stato sostituito [l’Allegato 10](#) al D.M. 27.02.2019 contenente le variabili precompilate fornite ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate al fine dell’applicazione degli ISA 2018.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

MIGLIORAMENTO
DELL'INDICE
DI AFFIDABILITÀ
FISCALE• **Modifiche consentite dal software**

• L'applicativo consente al contribuente sia di modificare i dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, sia di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell'ISA.

• **Dati forniti dall'Agenzia**

• Con riferimento alla modificabilità dei dati forniti dall'Agenzia, in presenza di anomalie riscontrate nell'applicazione degli indicatori elementari che utilizzano i dati importati, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica di tali dati, può modificarli e calcolare il proprio ISA con i dati modificati.

• In presenza di anomalie relative a indicatori che utilizzano dati non modificabili, laddove il contribuente riscontri disallineamenti rispetto a tali informazioni, potrà fornire elementi in merito compilando le apposite "Note aggiuntive" presenti nell'applicativo.

Nel caso in cui l'ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall'Agenzia, l'esito dell'applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell'Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

• **Ulteriori componenti di reddito**

• Nel caso in cui il punteggio dell'ISA calcolato risulti inferiore a 10, l'applicativo visualizza, con riferimento a ciascun indicatore elementare, l'importo degli ulteriori componenti positivi necessari per ottenere il punteggio massimo.

• L'importo necessario a massimizzare il punteggio dell'ISA corrisponde al maggiore degli importi proposti dal software per massimizzare il punteggio dei singoli indicatori elementari.

• Il contribuente, qualora interessato, ha la possibilità di inserire nel quadro contabile, in corrispondenza di "Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità", l'importo richiesto per raggiungere il punteggio massimo dell'ISA o, in alternativa, un importo inferiore. In base all'importo inserito, il software effettua il ricalcolo degli indicatori elementari e dell'indice sintetico.

Nel caso in cui l'importo indicato dal contribuente non corrisponda a quello utile a massimizzare il punteggio dell'ISA, oltre al ricalcolo del punteggio sintetico e dei singoli indicatori elementari, vengono proposti i nuovi importi degli ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio del singolo indicatore elementare e dell'ISA.

DATI RESI
DISPONIBILI
DALL'AGENZIA• **Aggregazione dei dati**

• Tali dati, aggregati nelle cosiddette "Precalcolate ISA2019", sono forniti per "Posizione ISA". La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale; codice ISA; tipologia di reddito.

• **Posizione Isa**

• In particolare, per ciascun contribuente interessato all'applicazione degli ISA per il 2018, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati dal contribuente negli 8 periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, nonché delle altre fonti informative a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, sono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito riferibile allo stesso contribuente, una o più posizioni ISA complete, corredate con i dati precalcolati per singola posizione ISA.

• **Posizioni residuali**

• Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, senza riferimento a uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

• **Utilizzo nel software**

• In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito dichiarata, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

DATI
DICHIARATI
DAL CONTRIBUENTE

• Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica ISA, che costituisce parte integrante del modello Redditi.

La dichiarazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

REDDITO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

D.M. 9.08.2019

• Calcolo ai fini Isa

- L'ammontare del reddito ai fini ISA non è ricavato dal quadro RN della dichiarazione dei redditi ma è determinato sulla base dei dati presenti nei quadri F e G del modello studi di settore.
- Oltre a non assumere rilevanza l'agevolazione ACE e le perdite utilizzate, non sono considerati i compensi spettanti agli amministratori e la maggiorazione collegata al super e iper ammortamento.

• Soggetti con parametri

- Per i soggetti che applicano i parametri il D.M. 9.08.2019 contiene una specifica tabella di raccordo.

PASSAGGIO DAL REGIME DI COMPETENZA AL REGIME DI CASSA

D.M. 9.08.2019

• Reddito

- Per il calcolo del reddito è individuata una metodologia che consente di trattare, con riguardo ai soggetti in contabilità semplificata ex art. 66 Tuir, il passaggio dalla competenza alla cassa.

Le informazioni contenute nei righe Z901 - Z904 del quadro Z del modello studi di settore, richieste per valutare gli effetti del predetto passaggio, sono utilizzate per calcolare le componenti positive e negative di reddito interessate dal passaggio dal regime di competenza a quello di cassa.

“CANONI DI LOCAZIONE DESUBILI DAL MODELLO RLI”

D.M. 9.08.2019

• Indicatore di anomalia

- Nel modello ISA AG40U riguardante la locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili è presente l'indicatore elementare di anomalia “Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili con quelli dichiarati” che verifica la corrispondenza tra:
 - .. ricavi da locazione e altre attività dichiarati nel modello ISA;
 - .. canoni indicati nel modello RLI (Registro Locazioni Immobili).

• Calcolo

- Per applicare tale indicatore, nei dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate è presente la variabile precalcolata “Canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili” corrispondente all'importo dei canoni di locazione 2018, che è calcolata sulla base dell'importo annuale dei canoni di locazione dichiarati nel modello RLI, normalizzati sulla base del numero di giorni di locazione nel 2018.

DATI RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA NON MODIFICABILI

D.M. 9.08.2019

- “Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello studi di settore/parametri nei 7 periodi d'imposta precedenti”.

- Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai 7 periodi d'imposta precedenti, ossia:

- .. ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
- .. canoni relativi a beni immobili (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
- .. costi specifici: carburanti e lubrificanti (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
- .. costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
- .. postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
- .. tumulazioni (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
- .. spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
- .. spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
- .. costi produttivi (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
- .. totale spese per servizi (media dei 7 periodi d'imposta precedenti);
- .. valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei 7 periodi d'imposta precedenti).

- “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”.

- “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.

- Tali dati sono “elaborati” solo in caso di studi di settore o parametri applicati per gli 8 anni precedenti, ossia in merito ai quali:

- .. non è stata rilevata una causa di esclusione o di non applicabilità;
- .. il file telematico inviato è risultato conforme alla specifica ed è risultato calcolabile senza errori bloccanti;
- .. il contribuente ha dichiarato ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569;
- .. non è stata riscontrata una situazione di “inizio/cessazione attività” o di “mera prosecuzione dell'attività”;
- .. con riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, il numero di giorni durante i quali si è svolta l'attività è superiore o pari a 15 giorni.

- Per ogni variabile precalcolata l'Agenzia indica la data di aggiornamento della base dati utilizzata.

INDICATORI DI ANOMALIA E DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019
Prov. Ag. Entrate 10.05.2019 - Prov. Ag. Entrate 30.01.2019 - Prov. Ag. Entrate 9.04.2018 - Prov. Ag. Entrate 4.06.2019, prot. 175451
Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Comun. stampa Ag. Entrate 10.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 5.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 12.06.2019


Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono il prodotto della media tra gli indicatori elementari di affidabilità e gli indicatori elementari di anomalia.

Gli indicatori elementari di affidabilità (scala di valori da 1 a 10) individuano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento.

Gli indicatori elementari di anomalia (scala di valori da 1 a 5) evidenziano, invece, la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili a ingiustificati disallineamenti tra i dati dichiarati nei modelli di rilevazione dei dati e tra questi e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi, in altre banche dati e/o per le diverse annualità.

L'indice sintetico di affidabilità è la media aritmetica dei valori ottenuti dai singoli indicatori di affidabilità del primo e del secondo gruppo (affidabilità e anomalia), per ciascun periodo d'imposta.

SCHEMA DI SINTESI



ELEMENTI

PANEL NON BILANCIATO DI 8/9 ANNI

- Per la definizione del campione di stima sono stati analizzati i dati panel degli operatori economici (imprese/lavoratori autonomi) presenti nella banca dati degli studi di settore degli **ultimi 8 periodi d'imposta**, per gli ISA elaborati nel 2017, degli **ultimi 9 periodi d'imposta disponibili**, per gli ISA elaborati nel 2018, al fine di tenere conto anche del comportamento individuale del contribuente nel tempo e dell'andamento congiunturale.

UNICO MODELLO DI REGRESSIONE

- È prevista un'unica funzione di regressione in cui la probabilità di appartenenza ai singoli Modelli di Business (MoB) diventa una delle variabili esplicative.
- Tale regressione è calcolata su scala logaritmica; questa soluzione metodologica ha il vantaggio di tener conto, con un'unica funzione, delle possibili differenze di risultati economici riconducibili agli aspetti territoriali, alle diverse caratteristiche strutturali ed organizzative dei soggetti economici osservati.
- Inoltre i criteri utilizzati per la definizione delle funzioni di stima sono i medesimi sia per le attività esercitate in forma di impresa sia per quelle svolte sotto forma di lavoro autonomo.

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

- La scelta di operare su un arco temporale più ampio (panel di 8/9 annualità) consente, tra l'altro, di cogliere fenomeni congiunturali che possono aver influito sull'attività dell'operatore economico nei diversi periodi d'imposta, e di effettuare stime più aderenti al grado di efficienza produttiva del singolo contribuente.
- L'andamento congiunturale è misurato sulla base di informazioni macro-economiche quali, ad esempio, il tasso di occupazione Regionale (dato ISTAT) e/o l'andamento dei ricavi/compensi del settore, eventualmente suddivisi sulla base dei risultati derivanti dalla relativa analisi territoriale.

EFFETTO INDIVIDUALE

- La stima è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale, che misura le differenze persistenti nella produttività degli operatori economici (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato) e che risulta calcolato sui dati delle **precedenti 8 annualità dichiarative** relative agli studi di settore o ai parametri.
- I coefficienti individuali colgono le caratteristiche specifiche dei singoli operatori economici.
- È così possibile calcolare per ogni contribuente il relativo effetto individuale, permettendo, in tal modo, una sempre maggiore personalizzazione delle stime.

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ

Tavola n. 1

Ricavi per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare di ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato:

$$\text{Ricavi per addetto} = \frac{\text{Ricavi dichiarati per addetto}}{\text{Ricavi stimati per addetto}}$$

- Quando il rapporto tra i ricavi dichiarati e i ricavi stimati presenta un valore:
 - .. pari o superiore a 1, il punteggio assume valore 10;
 - .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
 - .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale", che misura le differenze nella produttività delle imprese e che risulta calcolato sulla base dei dati delle **8 annualità di imposta precedenti** relativi al medesimo contribuente.

Tavola n. 2

Valore aggiunto per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto, al netto degli aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, creato con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato:

$$\text{Valore aggiunto per addetto} = \frac{\text{Valore aggiunto dichiarato per addetto}}{\text{Valore aggiunto stimato per addetto}}$$

- Quando il rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore:
 - .. pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10;
 - .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
 - .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale", che misura le differenze nella produttività delle imprese e che risulta calcolato sulla base dei dati delle **8 annualità di imposta precedenti** relativi al medesimo contribuente.

Tavola n. 3

Reddito per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che un'impresa (o uno studio professionale) realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato:

$$\text{Reddito per addetto} = \frac{\text{Reddito dichiarato per addetto}}{\text{Reddito stimato per addetto}}$$

- Quando il rapporto tra reddito dichiarato e reddito stimato presenta un valore:
 - .. pari o superiore ad 1, il punteggio assume valore 10;
 - .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
 - .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell'eventuale maggior valore aggiunto stimato.

Tavola n. 4

Durata e decumulo delle scorte

Durata delle scorte

- L'indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino, con la seguente formula:

$$\frac{[(\text{Esistenze iniziali} + \text{rimanenze finali}) : 2] \times 365}{\text{Costo del venduto e per la produzione di servizi}}$$

- Quando la "Durata delle scorte" presenta un valore:
 - .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 10;
 - .. pari o superiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
 - .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 - 9 \times \frac{(\text{indicatore} - \text{soglia minima})}{(\text{soglia massima} - \text{soglia minima})}$$

Decumulo delle scorte

- L'indicatore di "Decumulo delle scorte" misura la percentuale di riduzione del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente, e fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell'anno.
- Quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore:

- .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, pari a zero (nessuno smobilizzo), il punteggio assume valore 1;
- .. pari o superiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 10;
- .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 1 + 9 \times (\text{indicatore} : \text{soglia massima})$$

L'indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al punteggio dell'indicatore "Durata delle scorte".

INDICATORI DI ANOMALIA

VALORE

- Ai fini della costruzione dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, gli indicatori di anomalia partecipano soltanto **se l'anomalia stessa è presente** e possono essere di 2 tipi:
 - .. sono specificate **soglia minima e massima;**
 - Il grado di affidabilità fiscale partecipa al calcolo con un valore compreso **tra 1 e 5.**
 - .. non presentano una soglia minima e massima, ma costituiscono esclusivamente evidenze di **gravi anomalie.**
 - La relativa affidabilità è posta **pari ad 1**, senza che ne sia misurato il grado.

Tavola n. 5

Gestione caratteristica

Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di servizi. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. </div>				
Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)" e le relative rimanenze finali dichiarate per il periodo di imposta precedente. • Nel caso in cui la differenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a € 100 più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> L'indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale o gli studi di settore per una attività di impresa. </div>				
Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati Inps	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A del modello ISA, con l'analogo dato desumibile dagli archivi della Certificazione Unica (CU) e UNIEMENS-INPS. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2; text-align: center;">Calcolo</td> <td style="text-align: center;"> $\frac{\text{Numero giornate retribuite dichiarate nel quadro A}}{\text{Minimo tra: giornate da CU normalizzate a 312 giorni e giornate retribuite in UNIEMENS}}$ </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2; text-align: center;">Rilevanza</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore è applicato quando: <ul style="list-style-type: none"> .. presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento (80%); .. e la differenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $52 \text{ giorni} + 20\% \text{ del valore di riferimento} + (312 \times \text{n. soci amministratori})$ </div> <ul style="list-style-type: none"> • Il punteggio varia fra 1 e 5 </td> </tr> </table>	Calcolo	$\frac{\text{Numero giornate retribuite dichiarate nel quadro A}}{\text{Minimo tra: giornate da CU normalizzate a 312 giorni e giornate retribuite in UNIEMENS}}$	Rilevanza	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore è applicato quando: <ul style="list-style-type: none"> .. presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento (80%); .. e la differenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $52 \text{ giorni} + 20\% \text{ del valore di riferimento} + (312 \times \text{n. soci amministratori})$ </div> <ul style="list-style-type: none"> • Il punteggio varia fra 1 e 5
Calcolo	$\frac{\text{Numero giornate retribuite dichiarate nel quadro A}}{\text{Minimo tra: giornate da CU normalizzate a 312 giorni e giornate retribuite in UNIEMENS}}$				
Rilevanza	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore è applicato quando: <ul style="list-style-type: none"> .. presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento (80%); .. e la differenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $52 \text{ giorni} + 20\% \text{ del valore di riferimento} + (312 \times \text{n. soci amministratori})$ </div> <ul style="list-style-type: none"> • Il punteggio varia fra 1 e 5 				
Copertura delle spese per dipendente	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore verifica che l'impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente. L'indicatore è calcolato: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{Spese per dipendente}}{\text{Valore aggiunto per addetto (al netto delle spese per professionisti esterni)}}$ </div> <ul style="list-style-type: none"> • Qualora il valore aggiunto per addetto sia negativo o uguale a zero, l'indicatore non è applicato. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori superiori all'unità, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. </div>				

Tavola n. 5 (segue)

Analisi dell'apporto di lavoro di non dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore monitora la corretta compilazione dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti. A tal fine, per ciascuna figura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi, associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura giuridica dell'impresa di appartenenza, è stato definito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, differenziato per numero di addetti per figura di addetto non dipendente. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; vertical-align: top;">Valore</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume un valore compreso tra 1 e 5: $\text{Punteggio} = 1 + 4 \times \frac{\text{apporto di lavoro degli addetti non dipendenti}}{\text{soglia minima complessiva di riferimento}}$ </td> </tr> </table>	Valore	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume un valore compreso tra 1 e 5: $\text{Punteggio} = 1 + 4 \times \frac{\text{apporto di lavoro degli addetti non dipendenti}}{\text{soglia minima complessiva di riferimento}}$
Valore	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume un valore compreso tra 1 e 5: $\text{Punteggio} = 1 + 4 \times \frac{\text{apporto di lavoro degli addetti non dipendenti}}{\text{soglia minima complessiva di riferimento}}$		
Incidenza dei costi residuali di gestione	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo. L'indicatore è calcolato: $\frac{\text{Costi residuali di gestione}}{\text{Costi totali}}$ <ul style="list-style-type: none"> All'indicatore è associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Qualora: <ul style="list-style-type: none"> .. i costi totali siano uguali a zero, l'indicatore non è applicabile; .. l'indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; .. l'indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; .. l'indicatore presenta un valore compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10, con la seguente formula: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; vertical-align: top;">Valore</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e per "Modalità di distribuzione". Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5. </td> </tr> </table>	Valore	<ul style="list-style-type: none"> Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e per "Modalità di distribuzione". Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.
Valore	<ul style="list-style-type: none"> Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e per "Modalità di distribuzione". Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5. 		
Margine operativo lordo negativo	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; vertical-align: top;">Valore</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. </td> </tr> </table>	Valore	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Valore	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. 		

Tavola n. 6

Gestione dei beni strumentali

Incidenza degli ammortamenti	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore verifica la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore. L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta :12). <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; vertical-align: top;">Valore</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Qualora l'importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. </td> </tr> </table>	Valore	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Qualora l'importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Valore	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Qualora l'importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. 		

Tavola n. 6 (segue)

Incidenza dei costi per beni mobili in locazione	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore verifica la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in leasing. L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto" e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria", parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta : 12). 	
	<table border="1"> <tr> <td>Valore</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (55%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, esclusi i canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. </td> </tr> </table>	Valore
Valore	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (55%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, esclusi i canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. 	
Assenza del valore dei beni strumentali	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione, nel modello ISA, del valore dei beni strumentali in presenza di beni strumentali indicati nello stesso modello. <table border="1"> <tr> <td>Qualora si verifichi tale anomalia, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</td> </tr> </table>	Qualora si verifichi tale anomalia, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora si verifichi tale anomalia, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.		

Tavola n. 7

Redditività

Reddito operativo negativo	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo (Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti) è minore di zero. <table border="1"> <tr> <td>Qualora si verifichi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</td> </tr> </table>	Qualora si verifichi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora si verifichi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.		
Risultato ordinario negativo	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario (Reddito operativo + Risultato gestione finanziaria - Interessi e altri oneri finanziari + Incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è minore di zero. <table border="1"> <tr> <td>Qualora si verifichi questa condizione, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</td> </tr> </table>	Qualora si verifichi questa condizione, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
Qualora si verifichi questa condizione, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.		
Reddito negativo per più di un triennio	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni e viene applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d'imposta, in almeno 4 annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo. Il punteggio è pari a: <ul style="list-style-type: none"> .. 5 se il reddito è negativo per 4 annualità; .. 4 se il reddito è negativo per 5 annualità; .. 3 se il reddito è negativo per 6 annualità; .. 2 se il reddito è negativo per 7 annualità; .. 1 se il reddito è negativo per 8 annualità. 	

Tavola n. 8

Attività non inerenti

- Gli indicatori elementari di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza attività economiche non rientranti nell'ambito di applicazione dell'ISA di riferimento, evidenziati qualora la tipologia di offerta extracaratteristica superi il 50% dei ricavi o dei compensi.
- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> A seconda della tipologia di attività, sono individuate alcune tipologie di attività affini a quella principale che, se svolte in maniera prevalente rispetto a quest'ultima, segnalano un'evidente incongruenza. In tal caso l'indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1. |
|--|

Tavola n. 9

Gestione extra-caratteristica

Incidenza degli accantonamenti	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore verifica la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell'impresa di produrre reddito attraverso la propria gestione caratteristica. L'indicatore è calcolato: $\frac{\text{Accantonamenti}}{\text{Margine operativo lordo}}$ All'indicatore è associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10: <ul style="list-style-type: none"> .. gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l'indicatore non è applicabile; .. il margine operativo lordo sia negativo o pari a zero, l'indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1; .. l'indicatore presenti un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; .. l'indicatore presenti un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; .. l'indicatore presenta un valore tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10: $\text{Punteggio} = 10 - 9 \times \frac{(\text{indicatore} - \text{soglia minima})}{(\text{soglia massima} - \text{soglia minima})}$ <p>L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.</p>
Incidenza degli oneri finanziari netti	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore valuta la plausibilità dell'indebitamento finanziario dell'impresa, permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e finanziaria. L'indicatore è calcolato: $\frac{\text{Oneri finanziari netti}}{\text{Reddito operativo}}$ All'indicatore è associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10: <ul style="list-style-type: none"> .. se gli oneri finanziari netti siano uguali a zero, l'indicatore non è applicabile; .. se il reddito operativo sia negativo o pari a zero, l'indicatore è applicato ed assume punteggio pari ad 1; .. se l'indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10; .. se l'indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; .. se l'indicatore presenta un valore compreso tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10, secondo la seguente formula: $\text{Punteggio} = 10 - 9 \times \frac{(\text{indicatore} - \text{soglia minima})}{(\text{soglia massima} - \text{soglia minima})}$ <p>L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.</p>

Tavola n. 10

Indicatori specifici

- In alcuni casi sono previsti indicatori di anomalia specifici per alcuni indici di affidabilità.
- Si tratta, per esempio, di tali indicatori:
 - .. corrispondenza della condizione di pensionato, o di lavoratore dipendente, con il modello CU;
 - .. corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria;
 - .. numero di prestazioni equivalenti per addetto;
 - .. numero di veicoli per addetto;
 - .. costo del carburante per chilometro;
 - .. compenso medio dell'attività di contabilità ordinaria, dell'attività mod. 730, mod. Redditi, mod. Iva, contenzioso, redazione bilanci, incarichi di revisione minore della soglia inferiore provinciale di riferimento;
 - .. corrispondenza del numero dei veicoli con l'archivio del pubblico registro automobilistico.

DICHIARAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI ISA

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 24.06.2017, n. 96 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 15.02.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - D.M. 23.03.2018 D.M. 28.12.2018 - D.M. 30.01.2019 - D.M. 15.02.2019 - D.M. 27.02.2019 - D.M. 23.03.2019 - D.M. 9.08.2019 - Ris. Ag. Entrate 10.05.2019, n. 48
 Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa **dichiarazione ulteriori componenti “positivi”**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, **l’aliquota “media”** risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Isa devono, inoltre, barrare **la casella “ISA” del modello Redditi** e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9 bis, c. 11, lett. a) e b) D.L. 50/2017. L’articolo prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap; l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui.

SCHEMA DI SINTESI

ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	⇒ Facoltà ⇒	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, indicano nella relativa dichiarazione tali importi compilando la specifica sezione. Tali valori sono indicati anche nel rigo F03 del modello Isa (rigo G02 per professionisti) relativo ai “dati contabili”. Il contribuente decide l’importo, senza l’esistenza di un valore obbligatorio.
	⇒ Finalità ⇒	<ul style="list-style-type: none"> Migliorare il proprio profilo di affidabilità. Accedere al regime premiale previsto dalla disciplina Isa.
RILEVANZA	⇒ Ires e Irpef ⇒	<ul style="list-style-type: none"> Tali importi sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. I dati relativi all’adeguamento agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito.
	⇒ Irap ⇒	<ul style="list-style-type: none"> Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap. Nell’apposito rigo collocato all’inizio dei relativi quadri devono essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa.
	⇒ Iva ⇒	<ul style="list-style-type: none"> Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva. In particolare, nella col. 1 del rigo RQ80 del modello Redditi 2019 devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini Iva e nella col. 2 la relativa imposta. Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. La maggiore imposta è versata mediante modello F24, codice tributo 6494.
SANZIONI	⇒	La dichiarazione degli importi da “adeguamento” non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi .
	⇒	A condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 241/1997.

ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 1

Obbligo di presentazione Isa da segnalare nel modello Redditi SC 2019 (frontespizio)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

Tavola n. 2

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per accesso al regime premiale nel modello Redditi SC 2019 (frontespizio)

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Tavola n. 3

Adeguamento ai fini Ires dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2019

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	2
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)		,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici		,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività		,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10		,00
	RF12	Ricavi non annotati	ISA	
			1	2
				,00

Nota

- Rigo RE5 per reddito di lavoro autonomo; RF12 e RG5 per persone fisiche. Gli stessi righe sono previsti per le società di persone.
- Nel rigo RF12, colonna 2 si deve indicare l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1. L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.

Tavola n. 4

Adeguamento ai fini Iva dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2019

SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA	RQ80	Maggiori corrispettivi	Imposta
		1	2
			,00

Nota

Stesso rigo per società di persone, persone fisiche e lavoratori autonomi.

ALIQUOTA MEDIA

- All'ammontare del maggior volume di affari si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato:

Formula	
	$\frac{\text{IVA su operazioni imponibili} + \text{IVA sulle operazioni di intrattenimento} - [\text{IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili} + \text{IVA sui passaggi interni} + \text{IVA detraibile forfettariamente}]}{\text{Volume d'affari} + \text{Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione}}$

ALiquota PROPRIA

- Viene, altresì, prevista la possibilità per il contribuente, atteso che si tratta di una determinazione presuntiva dell'aliquota media, di applicare l'aliquota propria delle attività esercitate compilando il relativo campo presente nei modelli ISA e fornendo "prova contraria", eventualmente già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, indicando elementi nella sezione "note aggiuntive" del software ISA.

Tavola n. 5

Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2019

Quadro IQ (persone fisiche)

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
		1	2
IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	,00	,00

Nota Gli stessi righi sono previsti nel quadro IP (società di persone).

Quadro IC (società di capitali)

		ISA: ulteriori componenti positivi
IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,00

- Nota**
- Per i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo fiscale, nell'ammontare dei ricavi da indicare nello specifico rigo del relativo quadro compilato (IQ1, IP1 o IC1) devono essere inclusi anche gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo inserito all'inizio del quadro.
 - Per i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo da bilancio, i maggiori ricavi sono indicati nel rigo "altre variazioni in aumento" (IC51, IP37, IQ33 con il codice 2).

Esempio n. 1

Miglioramento del profilo di affidabilità fiscale

Dati

- Soggetto in contabilità ordinaria.
- Ricavi delle vendite: € 100.000.
- Maggiori ricavi per miglioramento affidabilità: € 10.000.
- Aliquota media Iva: 22%.

Esempio n. 1/A

Modello Redditi SC 2019

	RF2 Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)		100.000,00
	... omissis ...		
Variazioni in aumento	RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	,00
	RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)		,00
	RF9 Reddito determinato con criteri non analitici		,00
	RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività		,00
	RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10		,00
		RF12 Ricavi non annotati	ISA
		1	2
		10.000,00	10.000,00

Esempio n. 1/B

Adeguamento ai fini Iva dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2019

SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA	RQ80	Maggiori corrispettivi		Imposta
		1	2	2
		10.000,00		2.200,00

Esempio n. 1/C

Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2019

	ISA: ulteriori componenti positivi		10.000,00					
IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			100.000,00				
	... omissis ...							
IC51	Altre	1	2	3	4	5	6	
	variazioni	7	8	9	10	11	12	
	in aumento	13	14	15	16	17	18	19
			10.000,00			,00		,00
			,00			,00		,00
			,00			,00		,00

Esempio n. 2

Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2019 per professionista (in contabilità semplificata)

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • Compensi conseguiti: € 30.000 • Maggiori compensi per miglioramento affidabilità: € 5.000. 								
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI</th> </tr> <tr> <th>Maggiori ricavi</th> <th>Maggiori compensi</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </table>	ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	1	2	,00	5.000,00
ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI									
Maggiori ricavi	Maggiori compensi								
1	2								
,00	5.000,00								
	... omissis ...								
Sez. V	IQ50 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	35.000,00							
Esercenti arti e professioni	IQ51 Costi inerenti all'attività esercitata	,00							
	IQ52 Valore della produzione (IQ50 - IQ51)	,00							




CASO CONCRETO DI APPLICAZIONE DEGLI ISA

Guida Agenzia delle Entrate giugno 2019 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - D.M. 9.08.2019

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato un caso concreto di applicazione dell'Indice sintetico di affidabilità. In particolare, fa riferimento all'Isa AK29U, approvato con il D.M. 23.03.2018. Esso è applicabile alle attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria (codice 71.12.50) e ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia (codice 72.19.01).

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ "AK29U"



ESEMPI DI CALCOLO DELL'ISA "AK29U"

Esempio n. 1



Prima situazione

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • Un soggetto svolge l'attività di geologo e, a seguito dell'applicazione dell'indice, presenti la seguente situazione. • Indicatori elementari di affidabilità: <ul style="list-style-type: none"> .. compensi per addetto - punteggio 10; .. valore aggiunto per addetto - punteggio 9; .. reddito per addetto - punteggio 7,5. • Indicatori elementari di anomalia: <ul style="list-style-type: none"> .. nessuna anomalia: non è applicato alcun indicatore.
Punteggio	<ul style="list-style-type: none"> • Non presentando anomalie, il soggetto analizzato avrà un punteggio sintetico di affidabilità fiscale dato dalla media semplice dei soli punteggi dei tre indicatori di affidabilità. • L'Isa sarà quindi uguale a 8,83, cioè pari alla somma del punteggio dei tre indicatori diviso 3 $[(10+9+7,5) / 3]$. • Tale punteggio di affidabilità consentirà al contribuente in esame di poter beneficiare di rilevanti premialità.

Esempio n. 2



Seconda situazione

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • Lo stesso contribuente presenta la seguente situazione. • Indicatori elementari di affidabilità: <ul style="list-style-type: none"> .. compensi per addetto - punteggio 10; .. valore aggiunto per addetto - punteggio 9; .. reddito per addetto - punteggio 7,5. • Indicatori elementari di anomalia: <ul style="list-style-type: none"> .. incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese (punteggio = 4) - L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra le altre componenti negative nette e le spese totali. Il risultato di tale rapporto è confrontato con la soglia minima e la soglia massima stabilite per ogni MoB. Se il risultato è pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (per esempio 4,77 per il MoB 3), il punteggio assume valore 10; viceversa se è pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (per esempio 15,22 sempre per il MoB 3) il punteggio assegnato è pari a 1; se, infine, è compreso tra le due soglie, il punteggio è modulato fra 1 e 10. L'indicatore è, però, applicato solo nel caso in cui il relativo punteggio è non superiore a 5; .. incidenza degli ammortamenti (punteggio = 1) - L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, entrambi al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46. È applicato, con punteggio pari a 1, solo nel caso sia presente l'incoerenza. Il punteggio pari a 1 è assegnato sia nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), sia qualora l'importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali sia maggiore di 0 e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà sia invece pari a 0; .. corrispondenza del numero Totale Incarichi con il modello CU (punteggio = 5) - L'indicatore controlla il numero totale di incarichi indicati nel modello Isa con il numero dei modelli CU dai quali il contribuente risulta aver percepito somme imponibili indicate dal sostituto d'imposta nel prospetto "Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi". L'indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello ISA risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU e ad esso è associato un punteggio modulato fra 1 e 5; .. corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe Tributaria (punteggio = 1) - Il punteggio pari a 1 è assegnato nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'anno di inizio dell'attività indicato nel modello Isa e il dato presente in Anagrafe Tributaria. Se c'è coincidenza l'indicatore non è applicato.
Punteggio	<ul style="list-style-type: none"> • Ricalcolando l'Isa, comprensivo degli indicatori elementari di anomalia, il contribuente avrà un punteggio sintetico di affidabilità di circa 5,36. • Esso è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ad ognuno dei 3 indicatori di affidabilità e dei 4 indicatori di anomalia, divisa per 7, ossia per il numero complessivo degli indicatori applicabili. • Con questo punteggio il contribuente non potrà usufruire del regime premiale. • Potrà però verificare i dati dichiarati ed eventualmente modificarli, migliorando in tal modo il proprio punteggio di affidabilità. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Per esempio, potrà controllare l'esattezza del numero degli incarichi e dell'anno di inizio attività dichiarati (ed eventualmente correggerli, riscontrandoli, rispettivamente, con quelli presenti nei modelli CU), nonché i dati inseriti con riferimento ai beni strumentali.</p> </div>

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE SUGLI ISA

D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E
Ris. Ag. Entrate 10.05.2019, n. 48/E - D.M. 9.08.2019

A seguito delle richieste di chiarimento in relazione a diversi aspetti correlati all'applicazione degli ISA, l'Agenzia delle Entrate ha fornito elementi di approfondimento mediante la circolare n. 17/E/2019, schematizzati nella seguente tavola.

Tavola n. 1

Ripresa dell'attività

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini degli studi di settore erano tenuti all'applicazione sia i soggetti che riprendevano l'attività entro 6 mesi dalla cessazione, che i soggetti che continuavano un'attività già svolta da altri soggetti (cd "mere prosecuzioni"). • Si chiede se tale previsione è estendibile anche alla disciplina degli ISA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le ipotesi descritte nel quesito, negli studi di settore erano specificamente disciplinate dalla L. 146/1998 (così come modificata dalla L. 296/2006) che, al c. 4 dell'art. 10, disponeva che, sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti "che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al c. 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti". • Per quanto riguarda gli ISA non è prevista una disposizione analoga (l'art. 9-bis si limita a richiamare i seguenti casi "ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa"). • Coerentemente le istruzioni parte generale degli ISA approvati il 30.01.2019 non fanno riferimento ad ipotesi analoghe a quelle del quesito. • Tanto premesso i soggetti che iniziano e quelli che cessano una attività nel corso del periodo di imposta devono considerarsi esclusi dalla applicazione degli ISA e indicheranno in REDDITI rispettivamente le cause di esclusione: <ol style="list-style-type: none"> 1 - inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta; 2 - cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

Tavola n. 2

Cause di esclusione soggettive

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> • Tra le cause di esclusione dagli ISA non sono richiamati i seguenti soggetti per i quali le risultanze degli studi di settore non risultavano applicabili: <ul style="list-style-type: none"> .. Cooperativa a mutualità prevalente .. Soggetti IAS .. Consorzi garanzia collettiva fidi (64.92.01) .. Attività di Bancoposta (66.19.40) .. Affitto d'azienda o ramo di essa con ricavi prevalenti 68.20.02 • Si chiede se debba ritenersi che tali soggetti siano ordinariamente assoggettati agli ISA. 	<ul style="list-style-type: none"> • In relazione al quesito posto si rileva quanto di seguito: <ul style="list-style-type: none"> .. cooperativa a mutualità prevalente: i DM di approvazione degli ISA prevedono una causa di esclusione dalla applicazione degli stessi ISA riferita alle sole "società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi". (Vedasi paragrafo "2.3 Chi non li applica" delle Istruzioni Parte generale approvate il 30.01.2019); .. soggetti IAS: per tali tipologie di contribuenti non è prevista alcuna causa di esclusione dall'applicazione degli ISA; .. consorzi garanzia collettiva fidi (c.a. 64.92.01): per l'attività in argomento risulta approvato l'ISA AG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi. (Vedasi TABELLA 1 - Elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2018 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata alle Istruzioni Parte generale approvate il 30.01.2019); .. attività di Bancoposta (c.a. 66.19.40): per l'attività in argomento non risulta approvato alcun ISA; .. affitto d'azienda o ramo di essa: per i soggetti che esercitano in modo prevalente l'attività di cui al c.a. 68.20.02 risulta approvato l'ISA AG40U; - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili. (Vedasi TABELLA 1 - Elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2018 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata alle Istruzioni Parte generale approvate il 30.01.2019).

Tavola n. 3

Isa per trasporto merci su strada

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Con specifico riferimento all'ISA AG68U relativo al Trasporto merci su strada, l'indicatore relativo al "costo per litro di gasolio consumato nel periodo d'imposta" è da ritenersi non idoneo a rappresentare la reale situazione di tali imprese. Dalle Note Tecniche e Metodologiche del decreto 28.03.2018, così come modificato dal decreto 27.02.2019, le soglie individuate sono di minimo 1,17 e massimo 1,28, con solo 11 centesimi di euro di "range" all'interno del quale viene ripartita la valutazione dell'impresa con un punteggio da 1 a 10. In pratica solo se l'impresa ha un costo esattamente pari al valore minimo otterrà il valore di 10, e man mano che risulta un costo maggiore il voto risulta graduato verso il basso fino a ottenere un voto pari a 1 con un costo pari al valore soglia massimo. Il tutto è ulteriormente aggravato dal fatto che se il calcolo dell'indicatore dell'impresa è al di sotto del minimo o al di sopra del massimo, in ogni caso il punteggio assegnato è pari a 1. Ciò pare assolutamente penalizzante per le imprese. Occorre inoltre considerare che non è stata inserita, nonostante fosse stato richiesto nei pareri specifici in Commissione di esperti, la casella da barrare in caso di utilizzo prevalente di rifornimenti attraverso proprie cisterne o consorzi/gruppi d'acquisto, come invece è stato fatto per i Taxisti (ISA AG72U) che hanno la stessa modalità organizzativa. Ciò quindi impedirebbe anche con la prossima revisione di tenere conto di tale condizione delle imprese del settore. 	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore elementare di anomalia "Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta" verifica la plausibilità del costo per litro di gasolio. Si rileva che le modalità di calcolo del punteggio riportate nel quesito non risultano coerenti con le indicazioni fornite nella Nota Tecnica e Metodologica dell'ISA AG68U. In particolare, l'indicatore è applicato, e assume un punteggio pari a 1, solo se lo stesso presenta un valore inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (€ 1,17), oppure un valore superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (€ 1,28). In relazione alla non idoneità dell'indicatore "costo per litro di gasolio consumato nel periodo d'imposta" per i contribuenti che sono soliti acquistare il carburante utilizzando proprie cisterne o utilizzando consorzi/gruppi d'acquisto, si fa presente che, al fine di valutare l'opportunità di effettuare interventi correttivi specifici per le imprese che operano con tale modalità organizzativa in occasione della prossima revisione dell'ISA AG68U (programmata per il p.i. 2019), nel modello studi di settore predisposto per il periodo d'imposta 2017 è stata appositamente inserita nel quadro D - "Elementi specifici dell'attività", al rigo D67, l'informazione "Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all'impresa e/o tramite consorzi/gruppi d'acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d'imposta)". A tal fine, all'interno del provvedimento del 30.01.2019 dell'Agenzia delle Entrate "Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018" è stata espressamente prevista tale variabile.

Tavola n. 4

Operazioni straordinarie

Domanda	Risposta
<p>In relazione al beneficio previsto dalla lett. a) del c. 11 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017, si chiedono alcuni chiarimenti sul punto 2.1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.05.2019 in relazione alla possibilità di fruire dello stesso nelle ipotesi di operazioni straordinarie effettuate nel corso dell'annualità 2018 o di periodo di imposta inferiore a dodici mesi per inizio o cessazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nei casi di inizio o cessazione dell'attività, il periodo d'imposta riguardante l'anno di inizio o cessazione dell'attività potrebbe essere di durata inferiore a dodici mesi; in ogni caso va ricordato che il c. 6 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017 prevede l'inizio o cessazione dell'attività come causa di esclusione dall'applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. In relazione a tali fattispecie, pertanto, non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime. Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumulate dalla circostanza di riguardare l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività (cfr circolare n. 31/E del 2007). Nei casi di inizio o cessazione dell'attività il c. 6 dell'art. 9-bis D.L. 50/2017 prevede una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. In relazione a tali fattispecie, pertanto, non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Tavola n. 5

Periodo d'imposta diverso dall'anno solare

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> • In relazione al beneficio previsto dalla lett. a) del c. 11 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017, si chiedono alcuni chiarimenti sul contenuto del punto 2.1 del provvedimento del 10.05.2019 dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare. • In particolare, si chiede a quali crediti si applichi l'esonero nel caso di soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare. • A titolo esemplificativo, si ipotizzano due casistiche: <ol style="list-style-type: none"> 1) per i soggetti con periodo d'imposta a cavallo del 31.12.2018 che presenteranno la dichiarazione REDDITI 2019, si chiede di sapere per quale periodo di imposta si considerano maturati i crediti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap. 2) per i soggetti con periodo d'imposta, per esempio, 1.12.2018 - 30.11.2019, che versano il saldo IRES/IRAP/Addizionali entro il 31.05.2020 e presentano la dichiarazione REDDITI 2019 SC entro il 31.08.2020, si chiede di sapere se possono fruire dei benefici in occasione della: <ul style="list-style-type: none"> .. compensazione effettuata nel 2020 del credito Iva annuale maturato nell'annualità 2019 (oggetto della Dichiarazione Iva 2020, presentata entro aprile 2020); .. compensazione effettuata nel 2020 del credito Iva infrannuale (trimestrale) maturato nei primi tre trimestri del 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • In merito al quesito posto si osserva che il provvedimento del 10.05.2019 dell'Agenzia delle entrate, riguardando l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità all'annualità d'imposta in corso al 31.12.2018, riconosce la possibilità di fruire dei benefici previsti dal c. 11 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017 ai contribuenti che raggiungono uno dei livelli di affidabilità individuati dal provvedimento stesso per tale periodo d'imposta. • Tanto premesso, in linea generale, nel caso di periodo d'imposta diverso dall'anno solare, non si ravvisano particolari complessità operative sia ai fini delle IIDD che dell'Irap che dell'Iva e si ritiene che le indicazioni fornite nel provvedimento siano applicabili alle diverse fattispecie prospettate dall'istante. • In relazione all'esempio riportato nel quesito si osserva che, nell'ipotesi in cui il p.i. termini tra settembre e dicembre, ad es. Soggetto Ires con p.i. 1.12.2018 - 30.11.2019, il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato per il p.i. 2018 e può essere presentato sino a nove mesi dopo il 30.11.2019, quindi agosto 2020. • Anche in tale ipotesi il contribuente disporrà di tutti gli elementi di conoscenza per verificare la possibilità di beneficiare, in fase di versamento delle diverse imposte, delle premialità di cui alle richiamate lettere a) e b) salvo "formalizzare" tale scelta, anche ai fini Iva, in un momento successivo (all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi). • In particolare, ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, il contribuente potrà utilizzare in compensazione il credito maturato per il p.i. 2018 con i benefici previsti dal c. 11 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017, già al momento del versamento delle imposte afferenti le medesime categorie impositive (entro i sei mesi successivi alla chiusura del periodo d'imposta ovvero entro il 31.05.2020), in quanto attraverso l'applicazione degli ISA, effettuata con il relativo software messo a disposizione da parte dell'Agenzia già nel 2019, egli sarà già in grado di valutare il possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi da presentare ad agosto 2020. • Analogamente, ai fini dell'Iva, il contribuente potrà utilizzare in compensazione con i benefici previsti dal c. 11 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017, sia il credito maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019 che quello relativo all'Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, poiché alla prima data utile (aprile 2020) egli sarà già in grado di valutare il possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità, dal momento che entro i 4 mesi successivi alla data di chiusura del periodo d'imposta (marzo 2020) il software ISA 2019 è già stato reso disponibile.

Tavola n. 6

Azienda agricola

Domanda	Risposta
<p>Si chiede di chiarire se un'azienda agricola, costituita in forma giuridica di S.n.c./S.a.s./S.r.l., che svolge in modo esclusivo attività agricola e che opta per la determinazione del reddito ai sensi dell'art. 32 del Tuir a seguito di opzione esercitata ai sensi dell'art. 1, c. 1093 L. 27.12.2006, n. 296, sia soggetta alla applicazione degli ISA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Giova preliminarmente osservare che il c. 1 dell'art. 9-bis D.L. 50/2017 prevede che "Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni". • Con i decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23.03.2018 e del 28.12.2018 sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi a specifiche attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell'agricoltura e delle attività professionali. Tali indici si applicano a partire dal periodo di imposta 2018 e sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. • Con le disposizioni normative richiamate sono state quindi individuate le attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli ISA in argomento. • Per le attività non esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo non risultano, pertanto, approvati gli ISA. • Con specifico riferimento al quesito posto, premesso che: <ul style="list-style-type: none"> .. l'attività è esercitata in forma di impresa; .. l'art. 1, c. 1093 della L. 296/2006 prevede che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 29.03.2004, n. 99, come da ultimo modificato dal c. 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni; .. i contribuenti potranno dichiarare la causa di esclusione dalla applicazione degli ISA relativa alla "determinazione del reddito con altre tipologie di criteri forfetari".

Tavola n. 7

Esonero da visto di conformità per singola tipologia di credito

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Dalla lettura del punto 2.3 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.05.2019 e delle relative motivazioni sembrerebbe che la soglia di € 50.000 sia cumulativa per tutti i crediti Iva "beneficiabili" (vale a dire una unica soglia di € 50.000 per crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019). Al riguardo si chiede un chiarimento su tale interpretazione. Si chiede, altresì, conferma che il valore soglia di € 20.000, al di sotto del quale si può beneficiare dell'esonero dal visto di conformità per crediti relativi a imposte dirette e Irap, è da riferire a ciascun tributo (analoga-mente a quanto avviene per la soglia di € 5.000 che fa scattare, secondo le regole generali, l'obbligo di apposizione del visto). 	<ul style="list-style-type: none"> Il paragrafo 2.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10.05.2019 prevede che le soglie di esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva sulla dichiarazione annuale ai fini Iva 2020 e sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale 2020 siano cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020. La soglia di € 50.000 è, pertanto, riferita alla somma di tutti i crediti Iva "beneficiabili" (crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019). In relazione alla possibilità di riferire il limite di € 20.000 "a ciascun tributo" si osserva che, come precisato nella circolare n. 28/E/2014, richiamando quanto già chiarito dalla circolare n. 10/E/2014, il limite superato il quale scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità "si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione, non rinvenendosi ostacoli in tal senso né nella lettera della norma, né nella sua ragione giustificatrice. "In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d'imposta rispettivamente di ammontare inferiore" al limite, "ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest'ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità". Nella richiamata circolare è stato, altresì, chiarito che "l'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore" al valore soglia "comporta l'obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia" e che "in considerazione dell'ampia previsione normativa - che genericamente richiama i crediti <relativi alle imposte sui redditi>...l'obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d'imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali".

Tavola n. 8

Contribuenti che esercitano più attività

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Si chiedono chiarimenti in ordine alle possibili fattispecie che, tenuto conto delle condizioni di cui al punto 5.1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.05.2019, possono concretamente presentarsi. Di seguito alcuni esempi: <ul style="list-style-type: none"> .. il contribuente esercita due attività e per una delle due attività non risulta approvato alcun ISA; .. il contribuente esercita due attività e, per una delle due, dichiara una causa di esclusione; .. il contribuente presenta il modello ISA per la sola acquisizione dati. 	<ul style="list-style-type: none"> Se per una delle due attività non risulta approvato uno specifico ISA il contribuente che consegue, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, accede ai benefici purché, in relazione all'attività soggetta ad ISA, emerga un punteggio di affidabilità pari o superiore a quello specificatamente individuato dal provvedimento 10.05.2019. Se per una delle due attività il contribuente dichiara una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, lo stesso non può accedere ai benefici previsti dall'art. 9-bis, c. 11 del D.L. 50/2017, in quanto non risultano applicati, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale. Ne deriva, pertanto, che, affinché i benefici previsti dall'art. 9-bis, c. 11 del D.L. 50/2017, possano essere riconosciuti, è necessario che sia previsto per l'attività esercitata uno specifico ISA e che tale ISA sia applicato dal contribuente. Si precisa che gli ISA si considerano "previsti" quando per una determinata attività economica, contraddistinta da uno specifico codice ATECO, risulta approvato il relativo ISA con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. Infine si fa presente che la previsione del solo obbligo di compilazione del modello ISA ai fini dell'acquisizione dei dati necessari alla elaborazione futura degli ISA, non consente la fruizione dei benefici previsti dall'art. 9-bis, c. 11 dal momento che per la fruizione di tali benefici è necessario che lo specifico ISA risulti approvato con DM e applicato dal contribuente.

Tavola n. 9

Visto di conformità per crediti relativi a ritenute operate dal sostituto d'imposta

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> L'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti di importo superiore a € 5.000 riguarda anche le ritenute fiscali operate dal sostituto d'imposta le quali rientrano nelle imposte dirette; ai fini dell'esonero dal visto di conformità sono quindi regolate dal punto 2.1 lett. b) del provvedimento del 10.05.2019 dell'Agenzia delle Entrate che recita: "€ 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018". Per i soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare, a quale "annualità di maturazione" si applica l'esonero dal visto di conformità per i crediti relativi a ritenute fiscali operate dal sostituto d'imposta. 	<ul style="list-style-type: none"> Il punto 2.1 lett. b) del provvedimento del 10.05.2019 dell'Agenzia delle Entrate prevede che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2018. Tale previsione è coerente con quanto disposto dall'art. 9-bis, c. 11 del D.L. 50/2017 ed è da intendersi riferita ai crediti relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive afferenti l'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata dal contribuente. Ne consegue che il beneficio di cui alla lett. a) del c. 11 dell'art. 9-bis non comprende la compensazione di crediti relativi alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d'imposta.

ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE SUGLI ISA

*D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E
Ris. Ag. Entrate 10.05.2019, n. 48/E - D.M. 9.08.2019 - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019 - Circ. Ag. Entrate 9.09.2019, n. 20*

Con circolare 2.08.2019, n. 17 sono stati forniti i primi chiarimenti in ordine alle modalità applicative degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), di cui all'art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.06.2017, n. 96 (di seguito art. 9-bis), per il periodo d'imposta 2018 e le risposte ai primi quesiti pervenuti in merito all'applicazione degli indici stessi.

Con la circolare 9.09.2019, n. 20 sono stati forniti ulteriori chiarimenti attraverso la ricognizione e la raccolta sistematica delle risposte fornite in merito ad alcuni quesiti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali formulati in occasione di incontri e convegni in materia di Isa, che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019.

UTILIZZO DEGLI ISA AI FINI DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO E SELEZIONE

Tavola n. 1.1

Punteggio attribuito a seguito dell'applicazione degli ISA

Domanda	Risposta
In caso di punteggio ISA particolarmente basso, logicamente inferiore a 6, quali saranno le conseguenze per il contribuente? Si innescherà automaticamente una procedura di verifica? Oppure il punteggio per innescare una verifica deve essere corroborato da altri elementi? Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso fra 6 e 7,99?	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 9-bis prevede al c. 14 che "l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, c. 6 D.P.R. 29.09.1973, n. 605". In merito alla casistica prospettata, si evidenzia che il Provvedimento del 10.05.2019 (par. 6.1) prevede che "ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal c. 14 dell'art. 9-bis del decreto, l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6". L'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Tavola n. 2.1

Società cooperative a mutualità prevalente

Domanda	Risposta
Una società cooperativa che operi prevalentemente (95%) a favore dei propri soci può considerarsi esclusa dall'applicazione degli ISA?	<ul style="list-style-type: none"> Si fa presente che i DM di approvazione degli ISA del 23.03 e 28.12.2018 hanno previsto una causa di esclusione dall'applicazione degli stessi per le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Tali cause di esclusione: <ul style="list-style-type: none"> .. fanno riferimento alle cooperative di imprese ed a quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato; .. operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti. Tanto premesso, nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente non è prevista alcuna causa di esclusione dall'applicazione degli ISA; tuttavia, per tali soggetti, con riferimento all'applicazione degli studi di settore, con la circolare 110/E/1999, era stato chiarito che, in caso di attività svolte in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il contribuente, ...omissis..., gli uffici dovevano tenere conto, comunque, che tali cooperative operavano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che potevano incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti, riconoscendo alle stesse l'assenza di logiche prettamente di mercato. Si ritiene, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che per tali società possa continuare a rimanere valido il chiarimento fornito con la circolare n. 110/E/1999, e che, di conseguenza, in caso di attività svolte in via non esclusiva, potrà essere fornita indicazione, nelle note aggiuntive, che il perseguimento di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato della applicazione degli ISA (laddove, naturalmente, ricorressero dette condizioni).

Tavola n. 2.2

Affitto d'azienda

Domanda	Risposta
Le istruzioni ai modelli ISA precisano che costituisce non normale svolgimento dell'attività il periodo d'imposta in cui la società ovvero l'impresa individuale ha concesso in affitto l'unica azienda . Lo stesso principio vale anche nei periodi d'imposta successivi di durata del contratto di affitto d'azienda? Ad esempio, se nel 2017 una società ha concesso in affitto l'unica azienda e la durata del contratto è di 6 anni, si chiede, se anche per l'anno 2018 e successivi, si tratta di un non normale svolgimento dell'attività.	Perdurando per più periodi d'imposta la condizione idonea a configurare una fattispecie di non normale svolgimento dell'attività, in tutte le annualità considerate il soggetto potrà considerarsi escluso dalla applicazione degli ISA .

Tavola n. 2.3

Cessazione dell'attività prevalente

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Come si deve comportare un soggetto che nel 2018 ha svolto due attività e nel corso del 2018 ha cessato l'attività prevalente? Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> .. bar, con ricavi pari a € 50.000; .. agente di commercio con ricavi pari a € 80.000; .. nel caso di specie è cessata l'attività di agente di commercio. L'Agenzia in passato, nella circ. 19.09.2013, n. 30 aveva precisato che tale situazione configurasse, per gli studi di settore, un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Anche ai fini ISA vale lo stesso principio? 	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 9-bis prevede, al c. 6, che gli ISA non si applichino ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa. Vale, anche in questo caso, quanto chiarito nelle istruzioni parte generale degli ISA sopra richiamate "A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività: ... f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività - 49.32.10, compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA". Tanto premesso, si ritiene che, anche nel caso della disciplina degli ISA, le circostanze descritte nel quesito consentano di poter ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la richiamata circ. 19.09.2013, n. 30. Nella predetta circolare, infatti, la situazione dell'impresa che, nell'ambito dell'anno, ha svolto due attività e nello stesso anno ha cessato quella prevalente, è stata ricondotta ad una modifica dell'attività esercitata in corso d'anno. Si è considerato, infatti, che l'attività prevalente è stata sostituita da quella di minore rilevanza in termini di ricavi prodotti. Come negli studi di settore, anche in questo caso, occorre rammentare che, affinché la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata costituisca causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, le due attività - quella cessata da cui sono stati tratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere esercitata - non devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA.

Tavola n. 2.4

Modifica dell'attività in corso d'anno per effetto inizio nuova attività

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Come ci si deve comportare nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta 2018 sia iniziata una attività che diventa l'attività prevalente al 31.12.2018? Ad esempio, si consideri un soggetto che esercita l'attività di bar, con ricavi pari a € 34.000 e nel corso del 2018 inizia la nuova attività di commercio al minuto di abbigliamento dalla quale derivano ricavi per € 120.000. La circ. 16.03.2012, 8/E aveva affermato che in tale caso si configurasse un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Anche negli ISA vale la stessa regola? 	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 9-bis prevede, al c. 6, che gli ISA non si applichino ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa. Inoltre, le istruzioni parte generale degli ISA chiariscono che "A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività: ... f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività - 49.32.10, compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA". Tanto premesso, si ritiene che anche nel caso della disciplina degli ISA, le circostanze descritte nel quesito consentano di poter ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la richiamata circ. 16.03.2012, n. 8. Nella predetta circolare, la situazione dell'impresa che nel corso dell'anno inizia una nuova attività, che si aggiunge a quella già svolta, da cui si conseguono fin dal primo anno la maggior parte dei ricavi, è stata considerata una modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata. La nuova attività iniziata nel corso dell'anno, infatti, sostituisce, in termini di prevalenza dei ricavi, l'attività precedente.

Tavola n. 2.5

Soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari

Domanda	Risposta
Si chiede conferma che i contribuenti assoggettati a regimi di determinazione del reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es. regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/1991) siano esclusi dalla applicazione degli ISA.	<ul style="list-style-type: none"> • I decreti ministeriali di approvazione degli ISA⁽¹⁾ hanno introdotto, tenuto conto di quanto disposto dell'art. 9-bis, c. 7 ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli ISA. • In particolare, è stato previsto che i 175 ISA approvati non si applichino nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.07.2011, n. 111 e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. • Tanto premesso, poiché i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla L. 398/1991 determinano il reddito imponibile applicando, all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, un coefficiente stabilito dall'art. 2, c. 5 della medesima legge, sono esclusi dall'applicazione degli ISA e non devono compilare i relativi modelli.
Nota ⁽¹⁾	Decreti ministeriali del 23.03 e 28.12.2018.

SEGNALAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI E AL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE

Tavola n. 3.1

Incidenza dei costi residuali di gestione

Domanda	Risposta
Si chiede di chiarire le modalità di funzionamento dell'indicatore " Incidenza dei costi residuali di gestione ". Tale indicatore, in particolare, appare molto penalizzante posto che nel calcolo sembra tener conto degli importi afferenti imposte e tasse.	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo rispetto ai costi totali di gestione. • L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione al netto di alcuni costi, tra i quali non compaiono quelli indicati nel campo 9 del rigo F23 "di cui oneri per imposte e tasse", e i costi totali. • Al riguardo, è stato fatto presente in occasione di incontri con le associazioni di categoria e gli ordini professionali che l'informazione relativa al "di cui oneri per imposte e tasse" è stata richiesta nei modelli ISA 2019 al fine di tenere conto nelle successive evoluzioni degli ISA, una volta raccolto il dato, delle suddette componenti nel calcolo dell'indicatore in oggetto. • Tale modalità operativa, seguita per migliorare e perfezionare lo strumento di valutazione dell'affidabilità del contribuente, è del tutto assimilabile a quella seguita dall'Agenzia e dalla SOSE nel corso degli anni in cui sono stati applicati gli studi di settore; anche per questi ultimi, infatti, il miglioramento dello strumento è avvenuto attraverso la raccolta di ulteriori dati all'interno del modello per l'applicazione degli stessi studi che ne ha permesso l'elaborazione.
<ul style="list-style-type: none"> • Nell'elaborare gli ISA del contribuente esercente attività di Agente di commercio è stata notata una particolare criticità correlata all'indicatore di anomalia relativo all'incidenza dei costi residuali. • Il risultato dell'ISA è infatti influenzato da un'anomalia dovuta all'incidenza di tali costi che riguardano specificatamente le deduzioni forfetarie di natura fiscale. • Ci si chiede sotto il profilo metodologico se sia corretto valorizzare ai fini dell'indicatore in esame, costi aventi validità meramente fiscale e non economica. 	Nell'ISA AG61U le soglie dell'indicatore di anomalia "Costi residuali di gestione" sono state opportunamente tarate per tener conto delle deduzioni forfetarie previste per il settore. In fase di evoluzione dell'ISA sarà analizzata la possibilità di adottare la soluzione, già utilizzata nell'ISA AG68U, di chiedere separatamente il dato relativo alle deduzioni forfetarie e di costruire l'indicatore dei "Costi residuali di gestione" al netto di tale componente.

Tavola n. 3.2

Apporto di lavoro delle figure non dipendenti

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Spesso scatta l'anomalia relativa all'apporto di lavoro delle figure non dipendenti. Nelle società di persone, di solito, tutti i soci sono amministratori ma non necessariamente prestano la loro attività in modo continuativo nell'impresa. Pertanto, per evitare l'anomalia, si dovrebbero indicare percentuali più elevate di lavoro che influiscono sugli indici di affidabilità ricavi per addetto o valore aggiunto per addetto determinando una riduzione del punteggio degli stessi. In tali casi come si deve agire? 	<ul style="list-style-type: none"> Le soglie individuate per l'indicatore "Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti" sono differenziate in funzione della tipologia di figura, della natura giuridica e del numero totale di addetti che rivestono tale ruolo. Nello specifico delle società di persone, trattandosi di soci che assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni assunte dall'impresa, è ipotizzabile che l'apporto lavorativo del singolo socio all'interno dell'impresa sia, oltre che continuativo, anche prevalente. Comunque, si potrebbero verificare casi in cui i singoli soci amministratori apportino una quota limitata di lavoro all'interno dell'impresa; in tal caso, il contribuente può fare presente tale situazione compilando l'apposito "Campo annotazioni".

Tavola n. 3.3

Copertura delle spese per dipendente

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Spesso scatta l'anomalia relativa alla copertura delle spese per dipendente che restituisce sempre valore 1 nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori superiori all'unità. Tale indicatore non tiene conto di particolari situazioni economiche in cui possono trovarsi le imprese soprattutto di piccola dimensione. Proprio la ridotta dimensione della struttura aziendale impedisce all'imprenditore di ridurre il proprio personale dipendente preferendo sacrificare i propri margini di reddito. 	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore in argomento verifica che l'impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente. Se le spese per dipendente sono superiori al valore aggiunto per addetto, l'indicatore elementare di anomalia assume valore 1. Il valore di soglia minima pari a 1 corrisponde, semplicemente, al concetto di plausibilità e coerenza economica minima di copertura delle spese per il fattore lavoro. L'obiettivo dell'indicatore in argomento, quindi, è quello di segnalare la coerenza economica della gestione aziendale ai fini dell'applicazione degli ISA. Tuttavia, l'esistenza di particolari situazioni economiche, che in alcuni casi potrebbero essere anche sintomatiche di situazioni di "marginalità economica", può avere effetto sul funzionamento dell'indicatore in argomento. In tali casi, è possibile comunicare all'Amministrazione finanziaria situazioni eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività, segnalando le cause dell'anomalia nell'apposito "Campo annotazioni".

Tavola n. 3.4

Indicatori di anomalia specifici per l'ISA AG31U (autoriparazioni)

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Gli indicatori di anomalia specifici del settore delle autoriparazioni che valutano la coerenza tra il numero degli addetti e la dimensione strutturale delle imprese risultano spesso molto stringenti. In particolare ci si riferisce a: <ul style="list-style-type: none"> .. indicatore Mq di officina per addetto; tale indicatore scatta quando viene ritenuto eccessivo il numero dei mq rispetto al numero degli addetti. Nel caso scatti l'anomalia, l'indicatore si posiziona fra i valori che vanno da 1 a 5. Al riguardo va tenuto in considerazione che, in alcuni casi, le imprese possono avere ridotto il personale a causa della crisi economica ma non la struttura dimensionale (fisica) dell'officina; .. numero di ponti sollevatori per addetto; l'indicatore verifica la plausibilità del numero di ponti sollevatori in rapporto al numero di addetti impiegati. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di ponti sollevatori e il numero di addetti. Qualora presenti un valore superiore a 1, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume solo valore 1. L'indicatore è troppo stringente e non tiene conto delle diverse esigenze imprenditoriali in cui è necessario avere più tipologie di ponti, ovvero mezzi per Autocarri fino a 35 q, oppure ponte per assetto ruote, che di certo non vengono utilizzati continuamente. Si chiede come sia possibile, in tali casi, migliorare il punteggio finale o se non sia invece il caso di prevedere delle soglie minime di tolleranza. 	<ul style="list-style-type: none"> Le soglie degli indicatori di anomalia specifici per l'ISA AG31U sono state individuate sulla base di un'approfondita analisi economica delle strutture imprenditoriali del settore, al fine di cogliere situazioni di non corretta compilazione dei modelli dichiarativi. Con riferimento all'indicatore "Mq di officina per addetto", si precisa che le soglie sono state elaborate considerando plausibile una struttura dimensionale standard in rapporto a una dotazione minima di personale, allo scopo di individuare casi di grave anomalia dichiarativa. Anche per quanto riguarda l'indicatore "Numero di ponti sollevatori per addetto", la soglia intende intercettare situazioni gravemente anomale con riferimento al rapporto tra il numero di beni strumentali e una dotazione minima di personale. In caso di anomalia il contribuente può: <ul style="list-style-type: none"> .. controllare la corretta compilazione dei dati dichiarati che impattano sull'indicatore; .. fornire elementi esplicativi compilando le apposite "note aggiuntive". In particolare, si evidenzia che a seguito della semplificazione, nel modello AG31U sono chiesti esclusivamente i metri quadri dei locali destinati ad officina, che devono essere indicati al netto delle superfici destinate a magazzino/deposito e ad ufficio.

Tavola n. 3.5

Anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria

Domanda	Risposta
Si chiede di chiarire se sia possibile che un'anomalia correlata alla errata indicazione dell'anno di inizio attività condizioni in modo significativo il punteggio di affidabilità (ad esempio 7,75 su 10).	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che per alcuni ISA l'Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria" fa riferimento a una variabile (Età professionale) direttamente rilevante per la stima dei compensi per addetto e/o del valore aggiunto per addetto. In tal caso, negli stessi ISA è previsto uno specifico indicatore di anomalia. Come precisato nell'Allegato 1 al DM del 9 agosto 2019, che meglio esplicita le formule contenute nell'Allegato 10 al D.M. 27.02.2019, l'anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria viene utilizzato, in fase di applicazione degli ISA, come indicatore di anomalia dell'analogo dato dichiarato dal contribuente nel frontespizio del modello ISA. • Nell'esempio proposto nel quesito, si assume che l'anomalia relativa all'anno di inizio attività sia l'unica presente. • In tale ipotesi, eliminando l'anomalia relativa all'errata compilazione dell'anno di inizio attività e supponendo che tutti gli indicatori di affidabilità (compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto) assumano punteggio pari a 10, il punteggio complessivo dell'Indice sintetico di affidabilità assume valore pari a 10. • Viceversa, in caso di errata compilazione dell'anno di inizio attività, l'indicatore di anomalia "Corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria" assume punteggio pari a 1. • Nell'ipotesi citata, di conseguenza, l'Indice Sintetico di Affidabilità calcolato come media dei 4 indicatori elementari, assumerà valore pari a $[(10+10+10+1)/4]=7,75$.

COEFFICIENTE INDIVIDUALE

Tavola n. 4.1

Significatività del coefficiente individuale

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> • I coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi e valore aggiunto, calcolati dall'Agenzia delle entrate, sono descritti nel DM del 27 02 2019 come "indici di attitudini manageriali, potere di mercato...", posseduti o meno dal contribuente e calcolati, appunto, dall'Agenzia delle entrate. Risulta pertanto molto difficile, per gli operatori dei servizi fiscali, far comprendere all'impresa come l'Amministrazione Finanziaria abbia giudicato con un coefficiente, le attitudini manageriali ed il potere di mercato di quest'ultima. • In particolare non appaiono comprensibili quali siano i fattori determinanti questo voto, gli eventuali deficit gestionali dell'impresa individuati dall'Agenzia e le soluzioni per porre rimedio a queste situazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le modalità di calcolo del coefficiente individuale sono riportate nell'Allegato 72 approvato con DM del 23.03.2018 e nell'Allegato 110 approvato con D.M. 28.12.2018. • Il coefficiente individuale che viene direttamente calcolato e fornito dall'Agenzia delle entrate come variabile "precalcolata", si basa sull'applicazione degli ISA agli 8 periodi d'imposta precedenti. Esso misura l'impatto di certe variabili specifiche, non direttamente osservabili (come appunto capacità manageriali, potere di mercato, ecc.), su ricavi e/o valore aggiunto. • Ad esempio, un coefficiente individuale pari a "0,047565873940" significa che l'impresa presenta una migliore produttività del 5%, nel caso della stima dei ricavi per addetto, e una migliore redditività del 5%, nel caso della stima del valore aggiunto per addetto, rispetto alle altre imprese del settore esaminato. Viceversa, un coefficiente individuale pari a "-0,247565873940" significa che l'impresa presenta una produttività inferiore del 25%, nel caso della stima dei ricavi per addetto, e una redditività inferiore del 25%, nel caso della stima del valore aggiunto per addetto, rispetto alle altre imprese del settore esaminato.

COMPILAZIONE DEI MODELLI

Tavola n. 5.1

Modello ISA per le attività tecniche svolte da geometri in società

Domanda	Risposta
<p>Una società di geometri esercita l'attività utilizzando il codice attività relativo alle attività tecniche svolte da geometri. Per tale attività è previsto il modello ISA AK03U che però è predisposto per accogliere i soli dati per attività di lavoro autonomo. Si chiedono chiarimenti su come deve essere compilato il modello da parte di tale società.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nelle Istruzioni parte generale dei modelli ISA, alla lettera g) del paragrafo 2.3, viene precisato che sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità, tra l'altro, i contribuenti che svolgono un'attività dalla quale conseguono redditi appartenenti ad una categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA. Nel merito si ricorda che il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 28.12.2018 ha approvato, tra gli altri, l'indice di affidabilità economica AK03U per le "Attività tecniche svolte da geometri, codice attività 71.12.30", da applicare nei confronti dei contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente tale attività. Nei confronti dei soggetti che, come nel caso oggetto di quesito, dichiarano categorie di redditi diverse da quelle per cui è prevista l'applicazione degli ISA, sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli stessi.

Tavola n. 5.2

Modello ISA AG70U (attività di pulizia)

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Una società che ha quale attività prevalente le "Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti macchinari industriali" (codice attività 81.22.02) è tenuta alla compilazione del Modello ISA AG70U. Tale modello, al "Quadro E - Dati per la revisione" prevede l'indicazione delle: <ul style="list-style-type: none"> .. modalità di acquisizione dei lavori, con indicazione delle ore effettivamente lavorate nel periodo d'imposta distinte fra "Appalto pubblico (rigo E01) e "Subappalto" (rigo E02); .. modalità di realizzazione dei lavori, con indicazione delle ore effettivamente lavorate nel periodo d'imposta distinte fra "In proprio" (rigo E03) - e "Affidata a terzi" (rigo E04). Premesso che la società acquisisce gli incarichi direttamente da altre società private (e pertanto non attraverso appalto pubblico o subappalto), si chiede: <ol style="list-style-type: none"> 1 - se la compilazione dei suddetti campi sia obbligatoria; 2 - in caso affermativo, con quale dato valorizzare i suddetti righe posto che non vi sono lavori affidati con appalto pubblico o subappalto. Con riferimento alle righe successive (campi E03 ed E04), si domanda inoltre se la distinzione fra ore in proprio ed ore affidate a terzi faccia riferimento ai soli lavori derivanti da appalto pubblico/subappalto (pari quindi a zero nel caso in esame), oppure se tale distinzione vada operata anche in relazione ai lavori affidati da società private. In quest'ultimo caso, si domanda infine se sia possibile valorizzare i campi E03 ed E04 pur non avendo compilato i campi E01 ed E02. 	<ul style="list-style-type: none"> Occorre compilare i righe E01 "Appalto pubblico" ed E02 "Subappalto" del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'ISA AG70U solo se l'impresa opera con una delle due modalità di acquisizione dei lavori ivi previste. Secondo quanto rappresentato nel quesito, pertanto, non devono essere compilati i suddetti campi. La compilazione dei righe E03 "In proprio" ed E04 "Affidata a terzi" è prevista indipendentemente dalle informazioni richieste ai righe E01 ed E02.

DATI DELLE PRECOMPILATE

Tavola n. 6.1

Riscontro e modificabilità dei dati delle Precalcolate ISA 2019

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui il punteggio ISA, particolarmente basso, sia frutto di anomalie generate da dati delle precompilate ritenuti non corretti, può il contribuente rimuovere l'anomalia modificando il dato delle precompilate? • Se sì, quali riscontri farà l'Agenzia per verificare la correttezza del dato modificato? • Laddove il punteggio che attribuisce elementi di premialità sia frutto di errata compilazione del modello ISA, può essere successivamente disconosciuto il risultato? • Il contribuente deve verificare tutti i dati relativi alla sua precompilata? 	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento ai quesiti posti, in via preliminare si rappresenta che non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall'Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma, invece, è data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. • Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati. • Nel caso in cui l'ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall'Agenzia, l'esito dell'applicazione dello stesso, come già chiarito nella circolare n. 17/E del 2019, sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell'Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate. Si fa presente, per completezza, che non tutte le variabili precalcolate sono modificabili; non è, infatti, possibile modificare il valore delle seguenti variabili: <ul style="list-style-type: none"> .. "Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d'imposta precedenti"; .. "Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d'imposta precedenti"⁽¹⁾; .. "Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi"; .. "Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto". • Con riferimento ai dati non modificabili forniti dall'Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite "note aggiuntive".
	<p>Nota⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si tratta delle seguenti variabili: <ul style="list-style-type: none"> .. ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti); .. canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti); .. costi specifici: Carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti); .. costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti); .. postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d'imposta precedenti); .. tumulazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti); .. spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti); .. spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei sette periodi d'imposta precedenti); .. costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti); .. totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti); .. valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei sette periodi d'imposta precedenti).

Tavola n. 6.2

Reddito dei periodi d'imposta precedenti non corretto

Domanda	Risposta
<p>Spesso il dato relativo al reddito dei periodi d'imposta precedenti non coincide con quello dichiarato dal contribuente. Quale è la formula utilizzata per il calcolo del reddito sulle precompilate ISA?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'Allegato 1 approvato con il già citato D.M. 9.08.2019, che meglio esplicita le formule contenute nell'Allegato 10, approvato con D.M. 27.02.2019, oltre all'elenco delle variabili "pre-calcolate" che devono essere rese disponibili dall'Agenzia delle entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2018, viene illustrata la formula del reddito preso a riferimento ai fini ISA per l'indicatore elementare di anomalia "Reddito negativo per più di un triennio", calcolato nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> .. per gli esercenti attività di impresa⁽¹⁾: Reddito ai fini ISA = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - [Costo del venduto e per la produzione di servizi + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES) + Altri costi per servizi + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - "Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"] - [Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)] - [Ammortamenti + Accantonamenti] + [Risultato della gestione finanziaria - Interessi e altri oneri finanziari + Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni] + [Altri proventi considerati ricavi di cui alla lett. f) dell'art. 85, c. 1 del Tuir + Altri proventi e componenti positivi + Proventi straordinari - Oneri straordinari]; .. per gli esercenti arti e professioni: Reddito ai fini ISA = Compensi dichiarati + Adeguamento + Altri proventi lordi - Spese per prestazioni di lavoro dipendente - Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica - Consumi - Altre spese - Ammortamenti - Altre componenti negative + Plusvalenze patrimoniali - Minusvalenze patrimoniali. • Va, infine, precisato che con riferimento ai soggetti economici esercenti attività di impresa che nel periodo d'imposta 2017 sono transitati dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa, sono stati applicati interventi che tengono conto del passaggio da competenza a cassa (vedasi quanto illustrato nell'Allegato 1 approvato con il più volte citato D.M. 9.08.2019).
<p>Nel caso di passaggio dalla competenza alla cassa la ricostruzione del reddito del 2017 con quali criteri è avvenuta?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'Allegato 1 approvato con il citato D.M. 9.08.2019 (che ha meglio esplicitato le formule contenute nell'Allegato 10 approvato con D.M. 27.02.2019), è illustrata la metodologia che consente di trattare, con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata di cui all'art. 66 del Tuir, il passaggio dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa. • Al riguardo, si ricorda che nei modelli studi di settore per il periodo d'imposta 2017, nel Quadro Z - Dati complementari sono state richieste le informazioni (righe da Z901 a Z904) che consentono di ricostruire il quadro degli incassi/ricavi e dei pagamenti/costi coerente con il regime contabile di destinazione. • Tali informazioni sono utilizzate ai fini del ricalcolo delle componenti positive e negative di reddito interessate dal passaggio competenza-cassa. • Per le imprese che hanno applicato i parametri è stata applicata una metodologia analoga, descritta nell'Allegato 1 approvato con D.M. 9.08.2019 che ha modificato l'Allegato 10 approvato con D.M. 27.02.2019 meglio esplicitando le formule in esso contenute.
<p>Nota⁽¹⁾</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per gli esercenti attività di impresa del comparto delle costruzioni (AG40U, AG69U, AK23U) il reddito è stato calcolato nel seguente modo: Reddito ai fini ISA = Ricavi + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - [Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi - Variazione delle rimanenze relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES) + Altri costi per servizi + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - "Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"] - [Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)] - [Ammortamenti + Accantonamenti] + [Risultato della gestione finanziaria - Interessi e altri oneri finanziari + Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni] + [Altri proventi considerati ricavi di cui alla lett. f) dell'art. 85, c. 1 del Tuir + Altri proventi e componenti positivi + Proventi straordinari - Oneri straordinari].

Tavola n. 6.3

Dati relativi a soggetti che negli anni precedenti non hanno applicato gli studi di settore

Domanda	Risposta
<p>Nel caso in cui il contribuente nel 2018 sia tenuto agli ISA ma nel pregresso abbia applicato il regime forfetario o di vantaggio mancato, in tutto o in parte, i dati delle precompilate. Quale è il criterio utilizzato, in tal caso, per la costruzione dei dati delle precompilate? Quale è il criterio utilizzato invece se il contribuente è transitato da parametri ad ISA ordinari?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La metodologia per il calcolo delle variabili precalcolate è illustrata nell'Allegato 1 approvato con il già citato D.M. 9.08.2019. • Le variabili delle Precalcolate Isa 2019 sono fornite per "posizione ISA". • La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: <ul style="list-style-type: none"> .. Codice fiscale; .. Codice ISA; .. Tipologia di reddito. • Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA applicati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell'amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete⁽¹⁾, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA. Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA. • In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.
<p>Nota⁽¹⁾</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Di seguito sono riportati alcuni esempi: <ul style="list-style-type: none"> .. con riferimento ad un professionista che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA, viene elaborata una posizione ISA completa, corredata anche con i dati precalcolati per singola posizione; .. con riferimento ad una impresa che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili a due differenti ISA, vengono elaborate due posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione; .. con riferimento ad un soggetto economico che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA utilizzando entrambe le tipologie di reddito, vengono elaborate due posizioni ISA complete, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo.

Tavola n. 6.4

Assenza di alcuni dati precalcolati

Domanda	Risposta
<p>Perché i dati precompilati rilasciati dall'Agenzia delle entrate alle volte sono incompleti? Ad esempio, anno di inizio attività o altri dati non sempre sono presenti.</p>	<p>I dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate elencate nell'Allegato 1 approvato con il citato D.M. 9.08.2019, sono presenti solo se tali variabili risultano utilizzate dallo specifico ISA (con riferimento alla variabile precompilata "Anno di inizio attività" risultano interessati 103 ISA tra ordinari e semplificati). L'assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli ISA, qualora il contribuente, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, non possa utilizzare una posizione ISA completa, ma solo la posizione ISA residuale, senza riferimento a uno specifico codice ISA e quindi senza dati precalcolati per singola posizione ISA.</p>

Tavola n. 6.5

Soggetti per i quali sono stati predisposti i dati precalcolati

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> • Come può il contribuente/consulente verificare la correttezza dei dati contenuti nel file XML precalcolato? La conoscenza della metodologia è imprescindibile per consentire al contribuente/consulente di poter modificare il dato proposto laddove possibile e legittimo. • Ad esempio, occorre chiarire se e quali dati devono essere contenuti nei file XML con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> .. l'impresa che aveva un'attività diversa rispetto all'anno 2018; .. l'impresa che ha applicato i Parametri negli anni scorsi pur avendo la stessa attività/codice ATECO; .. l'impresa che ha avuto cause di esclusione per una o più annualità precedenti; .. l'impresa che in anni precedenti era soggetta a studi per effetto di mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti; .. periodi d'imposta precedenti con periodo d'imposta diverso da 12 mesi. 	<ul style="list-style-type: none"> • La metodologia per il calcolo delle variabili precalcolate è riportata nell'Allegato 1 approvato con D.M. 9.08.2019 che ha meglio esplicitato le formule contenute nell'Allegato 10 approvato con D.M. 27.02.2019. • La predisposizione dei dati precalcolati sulla base dei dati comunicati negli anni precedenti mediante i modelli degli studi di settore e dei parametri è stata effettuata in relazione ai soggetti per i quali: <ul style="list-style-type: none"> .. non è stata rilevata una causa di esclusione o di non applicabilità; .. il relativo file telematico inviato è risultato conforme alla specifica tecnica ed è risultato calcolabile senza errori bloccanti; .. il contribuente ha dichiarato ricavi/compensi da applicabilità non superiori a € 5.164.569; .. non è stata riscontrata una situazione di "inizio/cessazione attività" o di "mera prosecuzione dell'attività"; .. con riferimento ai soggetti economici esercenti attività di impresa, il numero di giorni durante i quali si è svolta l'attività è superiore o uguale a 15 giorni.

Tavola n. 6.6

Numero degli incarichi risultante dalle CU

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> In alcuni modelli ISA (ad es. ISA AK02U) viene richiesto il dato relativo al numero degli incarichi. Nelle precalcolate ISA 2019 fornite dall'Agenzia delle entrate il numero di incarichi presenti nelle CU sembra essere inferiore rispetto a quello reale. 	<ul style="list-style-type: none"> In merito al quesito posto, si rappresenta che la Nota tecnica e metodologica dell'ISA AK02U individua le regole di funzionamento dell'indicatore "Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello CU". Detto indicatore confronta il numero totale di incarichi indicati nel modello ISA con il numero dei modelli CU nei quali il contribuente risulta "percipiente" di somme imponibili indicate dal sostituto d'imposta nel prospetto "Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi". L'indicatore è applicato quando il numero totale di incarichi dichiarati nel modello ISA risulta inferiore rispetto al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU. Conseguentemente, nel caso in cui il numero di incarichi indicati nel modello ISA sia superiore al numero delle CU nelle quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili, l'indicatore non è attivo. Se, ad esempio l'attività viene svolta con: <ul style="list-style-type: none"> .. 8 incarichi nei confronti di 5 soggetti privati (nessuna CU); .. 3 incarichi nei confronti di un soggetto tenuto al rilascio della CU (1 CU); il numero di incarichi da indicare nel modello ISA sarebbe pari a 11 ed essendo superiore al numero di CU (n.1), l'indicatore di anomalia non si applicherebbe. A tale indicatore, calcolato come rapporto percentuale tra: <ul style="list-style-type: none"> .. la differenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di incarichi dichiarati nel modello ISA; .. il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU. viene associato un punteggio modulato fra 1 e 5. Si rappresenta, infine, che i dati precalcolati, forniti dall'Agenzia delle entrate ai fini del calcolo degli ISA, sono modificabili dagli utenti per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. Quindi il contribuente, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati.

Tavola n. 6.7

Data di riferimento per i dati precalcolati

Domanda	Risposta
<p>I ravvedimenti a favore o a sfavore dell'impresa relativi ad anni precedenti vengono acquisiti dal sistema per la base dati dell'impresa relativa agli anni precedenti? (ad esempio ai fini del calcolo del coefficiente individuale o degli altri dati che saranno forniti nel file XML).</p>	<ul style="list-style-type: none"> In fase di predisposizione delle banche dati contenenti le informazioni che sono fornite dall'Agenzia delle entrate per calcolare gli ISA di una determinata annualità viene considerata l'ultima dichiarazione validamente presentata. Sul sito dell'Agenzia delle entrate sono pubblicate le date in cui sono state elaborate le diverse banche dati.

Tavola n. 6.8

Modalità di calcolo delle variabili precalcolate

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Con il D.M. 9.08.2019, è stato sostituito l'Allegato 10 approvato con D.M. 27.02.2019 che riportava l'elenco delle variabili da fornire al contribuente e al suo intermediario ai fini dell'applicazione degli ISA. A seguito della pubblicazione del D.M. 9.08, i contribuenti o gli intermediari che avevano già acquisito a tale data i dati precompilati devono procedere nuovamente all'acquisizione dei dati ISA? 	<p>Si precisa che il D.M. 9.08.2019, che ha sostituito l'Allegato 10 approvato con D.M. 27.02.2019, non ha apportato alcuna modifica al contenuto delle variabili "precalcolate" ma si è limitato ad esplicitarne le modalità di calcolo. Con riferimento al quesito posto, di conseguenza, il contribuente o l'intermediario non deve procedere a nessuna nuova acquisizione dei dati precalcolati.</p>

REGIME PREMIALE

Tavola n. 7.1

Disponibilità del credito in compensazione emergente dalla dichiarazione (dal 1.01)

Domanda	Risposta
Si chiede se, in presenza di punteggio pari a 8, calcolato in relazione agli ISA 2019, il contribuente possa compensare i crediti relativi alle imposte dirette ed Irap fino a € 20.000 scaturenti dalla dichiarazione dei redditi 2019 e dalla dichiarazione Irap 2019 a decorrere dal 1.01.2019, ovvero debba prima attendere la presentazione del modello ISA 2019 (scadenza 30.11.2019).	<ul style="list-style-type: none"> • Ai cc. da 11 a 13 dell'art. 9-bis sono individuati gli effetti premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA. • Tra i benefici previsti, vi è quello relativo all'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive. • Detti crediti possono essere utilizzati in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza necessità della preventiva presentazione del modello ISA. Tornano, infatti, applicabili i chiarimenti resi con la circ. n. 10/E/2014, ove è stato evidenziato che, mancando nell'art. 1, c. 574 L. n. 147/2013 (che dispone l'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione delle eccedenze a credito delle II.DD. e Irap) l'espresso obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale (a differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai € 5.000), detti crediti possono essere utilizzati già a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati. Ovviamente, nel caso prospettato è necessario che: <ul style="list-style-type: none"> .. il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi, compreso il calcolo del punteggio di affidabilità non inferiore a quello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10.05.2019; .. il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Tavola n. 7.2

Esonero dal visto di conformità e modifica del punteggio ISA

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> • Può verificarsi il caso che, ad un contribuente, l'ISA attribuisca un voto almeno pari ad 8 facendo venire meno l'obbligo del visto di conformità per la compensazione di crediti d'imposta entro il limite di € 20.000/50.000. Ci si chiede cosa succede se, dopo la compensazione senza apposizione del visto, per un qualsiasi motivo (errore, dichiarazione integrativa, lettera di compliance, accertamento, ecc.) il voto attribuito scende sotto il valore di 8. • Nel caso di ravvedimento a favore per l'impresa che incida anche sul punteggio ISA in modo più favorevole, se ne può tenere conto anche ai fini dei benefici premiali? 	<ul style="list-style-type: none"> • Il secondo periodo del c. 1 dell'art. 9-bis prevede che "Gli indici"... "rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al c. 11". • Pertanto il riconoscimento dei benefici premiali a seguito dell'attribuzione del punteggio di affidabilità necessario all'ottenimento degli stessi, è vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari. • In ogni caso, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi. • Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio. • Si rammenta infine che l'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad € 5.000, senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, comporta, nei confronti del contribuente, l'applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione), di cui all'art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, oltre al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati⁽¹⁾.
Nota ⁽¹⁾	Al riguardo si veda quanto disposto dall'art. 1, c. 574 L. 27.12.2013, n. 147, e dall'art. 10, c. 1, lett. a) D.L. 1.07.2009, n. 78, di analogo contenuto, che prevedono che: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso art. 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'art. 1, c. 421 L. 30.12.2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».

Tavola n. 7.3

Benefici premiali per i soggetti che dichiarano sia reddito d'impresa che reddito agrario

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> • Un contribuente svolge, sotto forma di impresa individuale, attività agricola di coltivazione cereali (codice ATECO 01.11.10) con volume d'affari pari a € 100.000,00 ed attività agrituristica (codice ATECO 55.20.52) con volume d'affari di € 80.000,00. • L'attività agricola è svolta nei limiti dell'art. 32 del D.P.R. 917/86 e, ai fini Iva, per opzione, è in regime di determinazione ordinaria. • Allo stesso modo l'attività agrituristica, per effetto dell'opzione di cui all'art. 5 L. n. 413/91, determina l'Iva e i redditi in modo normale. • Per l'attività agricola svolta nei limiti dell'art. 32 il contribuente compila esclusivamente il quadro RA del modello REDDITI e, considerando che trattasi di redditi fondiari, non applica l'ISA AA01S. • Al contrario per l'attività agrituristica, soggetta alla determinazione del reddito in modo analitico, compila il quadro RG/RF del modello REDDITI ed è tenuto all'applicazione dell'ISA AA01S. • Tanto premesso: <ol style="list-style-type: none"> a) si chiede se, considerando che l'attività agricola esclusa dall'applicazione degli ISA è prevalente (stessa considerazione varrebbe anche se fosse superiore al 30%), per l'attività di agriturismo il contribuente debba o meno applicare gli ISA o se invece debba considerarsi escluso ed eventualmente tenuto alla sola compilazione del modello; b) qualora invece il contribuente sia tenuto ad applicare gli ISA all'attività agrituristica e l'esito dell'applicazione fornisca un risultato di affidabilità pari a 9, si chiede se lo stesso: <ol style="list-style-type: none"> 1) possa fruire del beneficio premiale di innalzamento della soglia per la quale è previsto il visto di conformità per compensazione e rimborsi considerando che la dichiarazione Iva restituisce un solo risultato (a credito) comprensivo dei risultati di entrambe le attività di cui una esclusa ai fini ISA; 2) possa fruire del beneficio premiale dell'esclusione della determinazione sintetica del reddito, anche se svolge due attività ai fini Iva, di cui una esclusa dal campo di applicazione degli ISA; 3) con riferimento alla sola attività soggetta agli ISA (ovvero l'attività agrituristica) possa fruire del beneficio premiale di riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; 4) con riferimento alla sola attività soggetta agli ISA (ovvero l'attività agrituristica) possa fruire del beneficio premiale di esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'art. 39, c. 1, lett. d). 	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 9-bis ha previsto l'istituzione degli ISA con esclusivo riferimento ad attività economiche esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, ossia per quei soggetti che dichiarano redditi d'impresa (cfr. art. 55 Tuir) o redditi che derivano dall'esercizio di arti e professioni (cfr. art. 53 Tuir). I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23.03.2018 e del 28.12.2018 hanno successivamente approvato 175 ISA prevedendone l'applicazione agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", una o più attività tra quelle per cui gli stessi sono stati approvati. • Le istruzioni ai modelli ISA precisano che, per "attività prevalente", s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi con riferimento a una stessa categoria reddituale. Le stesse istruzioni precisano inoltre che "se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d'impresa e altre in forma di lavoro autonomo, determina sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo". • Sulla base di quanto sopra esposto, ne consegue che se il contribuente svolge diverse attività, per alcune delle quali dichiara reddito d'impresa e per altre redditi appartenenti a categorie reddituali non interessate all'applicazione degli ISA, lo stesso sarà tenuto all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in relazione alle sole attività per le quali è dichiarato reddito d'impresa. • Tanto premesso, con riferimento alla situazione del contribuente prospettata nel quesito, l'applicazione dell'ISA all'attività agrituristica che fornisca un risultato di affidabilità pari a 9, consentirà allo stesso di fruire del beneficio premiale relativo all'innalzamento della soglia per la quale è previsto il visto di conformità per la compensazione dei crediti relativi all'Iva, alle imposte dirette e all'Irap, nonché quella per la quale è previsto il visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva. • In relazione alla fruizione di tali benefici, infatti, non si rileva alcun ostacolo in relazione alla circostanza che la dichiarazione Iva (o dei redditi/Irap) riguardi anche attività escluse dall'applicazione degli ISA. A tal proposito si veda anche quanto chiarito nella circolare n. 17/E del 2019, in cui al par. 4 - Risposte a quesiti, è stato specificato che "se per una delle due attività non risulta approvato uno specifico ISA il contribuente che consegue, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, accede ai benefici purché, in relazione all'attività soggetta ad ISA, emerga un punteggio di affidabilità pari o superiore a quello specificatamente individuato dal provvedimento 10.05.2019". • Per le stesse motivazioni sopra citate, si ritiene che tale contribuente possa fruire anche dei benefici premiali relativi: <ol style="list-style-type: none"> a) all'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito; b) alla riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento alla sola attività soggetta agli ISA (attività agrituristica); c) alla esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'art. 39, c. 1 lett. d), con riferimento alla sola attività soggetta agli ISA (attività agrituristica).

Tavola n. 7.4

Limiti per i rimborsi Iva

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> Nella circolare n. 17/E/2019 è stato precisato che “Relativamente ai crediti Iva maturati nell’anno d’imposta, i benefici previsti alle lett. a) e b) del c. 11 dell’art. 9-bis non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per il medesimo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito infrannuale nonché della dichiarazione annuale rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette”. Nella citata circolare è stato altresì aggiunto che il beneficio relativo all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva riguarda sia il credito di importo annuo non superiore a € 50.000 risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2019, che i crediti Iva infrannuali di importo non superiore a € 50.000 annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020. Allo stesso tempo la circolare chiarisce anche che “L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a € 50.000, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020”. Le regole fin qui illustrate per beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva, secondo il documento di prassi richiamato, sono le stesse nel caso in cui il contribuente volesse beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dei crediti Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui; anche in questo caso, infatti, i € 50.000 rappresentano una soglia unica riguardante le richieste di rimborso presentate nel 2020, relativamente alla dichiarazione annuale per il 2019 e ai crediti trimestrali 2020. Al riguardo, poiché la medesima circolare n. 17 precisa che “si tratta dei crediti di importo comunque superiore a € 30.000 annui, considerato quanto disposto dall’art. 38-bis, c. 3 D.P.R. n. 633/1972”, si chiede se ai fini della soglia di esonero di € 50.000, si debbano considerare i rimborsi erogati liberamente ai sensi dell’art. 38-bis, oppure se gli importi relativi a tali rimborsi debbano essere esclusi ai fini del calcolo. Si pensi ad esempio ad un contribuente cui è stato attribuito un punteggio ISA di 8,5 per il p.i. 2018 che richieda un rimborso Iva di € 25.000 emergente dalla dichiarazione annuale per il 2019 ed uno di € 18.000 relativo al primo trimestre 2020 (per le quali non è richiesto visto di conformità o prestazione di garanzia, atteso che gli importi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi); se tale contribuente volesse effettuare successivamente, nel corso del 2020 una richiesta di rimborso di € 22.000 relativa al secondo trimestre 2020, potrebbe fruire dell’esonero? 	<ul style="list-style-type: none"> In merito al quesito posto si ribadisce quanto già precisato nella circolare n. 17/E/2019 in cui si fa presente che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a € 50.000, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020”. Con tale precisazione l’Agenzia ha quindi chiarito che la soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia⁽¹⁾, pari a € 50.000, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti Iva, fissi i limiti per l’apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d’imposta. Tanto premesso, in relazione all’esempio descritto nel quesito, il contribuente che ha già provveduto a richiedere, nel corso del 2020, rimborsi Iva complessivi per € 43.000 (€ 25.000 emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e € 18.000 relativi al primo trimestre 2020) se volesse effettuare nei successivi mesi del 2020 una richiesta di rimborso di € 22.000 relativa al secondo trimestre 2020, non potrebbe fruire dell’esonero previsto dal c. 11, lett. b) dell’art. 9-bis, atteso che tale richiesta porterebbe a superare la soglia dei € 50.000 annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio. Ai fini del raggiungimento della soglia, infatti, si devono considerare anche gli importi di € 25.000 emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e € 18.000 relativi al primo trimestre 2020, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi.

Nota⁽¹⁾

Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le richieste di rimborso IVA ed esonero del solo visto di conformità per la richiesta di compensazione dei crediti Iva.

PROROGA VERSAMENTI

Tavola n. 8.1

Versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione (proroga)

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> L'art. 12- quinquies, cc. 3 e 4 D.L. 30.04.2019, n. 34, ha prorogato al 30.09.2019 i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Si chiede conferma che tale proroga interessi anche il versamento dell'Iva a saldo per il 2018 per coloro che hanno deciso di versarla entro il termine del saldo delle imposte con la maggiorazione dello 0,4%, prevista per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dal 16.03.2019. In caso affermativo, si chiede di precisare se la maggiorazione dello 0,4% è dovuta solo fino al 30.06 come da chiarimento fornito in caso di analoga proroga con ris. n. 69/2012? 	<ul style="list-style-type: none"> I termini di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui ai cc. 3 e 4 all'art. 12-quinquies D.L. 30.04.2019, n. 34 (cd. "Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58. In particolare, il citato c. 3 ha disposto che "Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.06.2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 D.P.R. 7.12.2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30.06 al 30.09.2019, sono prorogati al 30.09.2019". L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 oppure il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03 (artt. 6, c. 1, e 7, c. 1, lett. b) D.P.R. n. 542/1999). Ciò premesso, la proroga dei versamenti disposta dall'arti. 12-quinquies D.L. 30.04.2019, n. 34 incide anche sui versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi, nonché sul versamento differito dell'imposta sul valore aggiunto che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. In considerazione della proroga disposta dal richiamato art. 12-quinquies D.L. 30.04.2019, n. 34, il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione, coerentemente con quanto chiarito con la risoluzione 21.06.2012, n. 69/E può essere effettuato entro il 30.09.2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per ogni mese o frazione di mese dal 16.03 al 30.06.

Tavola n. 8.2

Applicabilità degli ISA agli operatori del comparto agricolo

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> L'art. 12- quinquies, cc. 3 e 4 D.L. 30.04.2019, n. 34, ha prorogato al 30.09.2019 i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Si chiede di chiarire se detta disposizione si applichi anche ai produttori agricoli che determinano il reddito ai sensi degli artt. 32 e ss. Tuir, sulla base delle risultanze catastali mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo. 	<ul style="list-style-type: none"> Al riguardo si osserva che la ris. 28.06.2019, n. 64/E ha chiarito come la proroga dei termini di effettuazione dei versamenti di cui all'art. 12-quinquies, cc. 3 e 4 D.L. n. 34/2019 sia disposta per coloro che, contestualmente: <ul style="list-style-type: none"> .. esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA; .. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Il medesimo documento di prassi ha, altresì, chiarito che, al ricorrere delle suddette condizioni, risultano interessati dalla proroga, oltre ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato ed il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, tra l'altro, anche coloro che "determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari". Da quanto precede emerge come una delle condizioni per poter beneficiare della proroga dettata dall'art. 12-quinquies, cc. 3 e 4 D.L. n. 34/2019, sia l'applicabilità degli ISA. Gli ISA sono stati istituiti (articolo 9-bis) ed approvati (decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23.03.2018 e del 28.12.2018) con esclusivo riferimento ad attività economiche esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, ossia per quei soggetti che dichiarano redditi d'impresa (cfr. art. 55 Tuir) o redditi che derivano dall'esercizio di arti e professioni (cfr. art. 53 Tuir). Pertanto, qualora il reddito prodotto non rientri nelle richiamate categorie, pur in presenza di una attività per la quale risulterebbe approvato uno specifico ISA, non può trovare applicazione l'art. 12-quinquies, cc. 3 e 4 D.L. n. 34/2019. In tale ipotesi, pertanto, i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva devono considerarsi quelli ordinari. Tenuto conto di quanto precede, i soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli artt. 32 e ss. Tuir e che siano titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI, non possono beneficiare della proroga dei versamenti perché gli stessi non producono redditi d'impresa, né redditi che derivano dall'esercizio di arti e professioni; di conseguenza, tali soggetti sono tenuti ad effettuare i versamenti nei termini ordinariamente prescritti. Al contrario, si applica la disposizione di cui all'art. 12-quinquies D.L. n. 34/2019 agli esercenti attività agricole nei termini di cui agli artt. 56, c. 5, e 56-bis, cc. 1, 2 e 3 Tuir, nonostante dichiarino una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, in quanto producono reddito d'impresa seppur determinato con criteri forfetari.

Tavola n. 8.3

Rateazione dei versamenti

Domanda	Risposta
Con quali modalità è possibile procedere alla rateazione dei versamenti delle imposte dirette a seguito della proroga al 30.09.2019 stabilita dall'art. 12- quinquies, cc. 3 e 4 D.L. 30.04.2019, n. 34?	In merito al quesito posto si rimanda ai chiarimenti sul tema forniti con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1.08.2019, n. 71.

ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI

Tavola n. 9.1

Indicazione di ulteriori componenti positivi

Domanda	Risposta
Si chiede se a seguito dell'applicazione degli ISA in cui emerga un esito che mostri la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, sia possibile indicare anche importi minori.	<ul style="list-style-type: none"> • Si ricorda che il c. 9 dell' art. 9-bis prevede che "Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto". • È, pertanto, possibile indicare ulteriori componenti positivi anche per un valore inferiore rispetto a quello proposto dall'ISA come importo utile a massimizzare il punteggio di affidabilità.

Tavola n. 9.2

Durata e decumulo delle scorte e Incidenza dei costi residuali di gestione

Domanda	Risposta
<p>Si chiede di chiarire perché per taluni indicatori elementari non compaiano nel software gli importi relativi ad ulteriori componenti positivi da indicare per migliorare il profilo di affidabilità (ad esempio indicatori “Durata e decumulo delle scorte” e “Incidenza dei costi residuali di gestione”).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il c. 9 dell’art. 9-bis prevede che “Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al c. 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato”. • Al riguardo, occorre specificare che non tutti gli indicatori elementari risultano sensibili agli eventuali ulteriori componenti positivi che il contribuente vorrà indicare per migliorare il proprio profilo di affidabilità. • Taluni indicatori elementari, infatti, hanno la finalità di evidenziare al contribuente errori di compilazione o anomalie economiche allo scopo di favorirne la correzione. • Se non vengono corretti i dati rilevati come anomali, anche indicando ulteriori componenti positivi, il punteggio dello specifico indicatore non migliora e quello finale dell’ISA (media dei punteggi dei singoli indicatori) ne risulterà condizionato. • Per individuare gli indicatori elementari per i quali è possibile migliorare il punteggio di affidabilità, indicando ulteriori componenti positivi, è possibile consultare le Note tecniche e metodologiche dei singoli ISA. • Per maggiore semplicità, in ogni caso, il software “Il tuo Isa 2019” per tali indicatori reca, nella scheda di dettaglio, la dicitura “Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il profilo di affidabilità dell’indicatore” e il relativo importo. • Con riferimento agli indicatori “Durata e decumulo delle scorte” e “Incidenza dei costi residuali di gestione”, citati nel quesito, sulla base di quanto sopra esposto, si conferma che l’eventuale anomalia scaturente dagli stessi potrà essere rimossa solo correggendo i dati rilevati come anomali e che la dichiarazione di ulteriori componenti positivi non potrà in alcun modo migliorare il punteggio dei singoli indicatori; gli stessi, in altri termini, non risultano “sensibili” agli eventuali ulteriori componenti positivi che il contribuente vorrà indicare per migliorare il proprio profilo di affidabilità. • Nella Note tecniche e metodologiche, l’indicatore “Durata e decumulo delle scorte” è definito come un indicatore composito costituito dalla media semplice dei punteggi dei due indicatori elementari “Durata delle scorte” e “Decumulo delle scorte”. • L’indicatore “Durata delle scorte” misura i giorni di durata media delle scorte in magazzino. • L’indicatore “Decumulo delle scorte” fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell’anno. Tale riduzione viene commisurata al livello medio degli acquisti (di prodotti e materiali) nei 2 anni precedenti. Lo stesso è applicato quando il suo punteggio è superiore al punteggio dell’indicatore “Durata delle scorte”. • In caso di inapplicabilità dell’indicatore “Decumulo delle scorte”, il punteggio dell’indicatore composito “Durata e decumulo delle scorte” sarà pari a quello del solo indicatore “Durata delle scorte”. • L’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali. • Dunque, per entrambi gli indicatori citati nel quesito, così come si deduce dal contenuto delle Note tecniche e metodologiche, non rilevano gli ulteriori componenti positivi che, pertanto, seppur dichiarati dal contribuente, non ne modificherebbero il risultato.

COMPILAZIONE QUADRO F PER LE IMPRESE

Nel quadro F del modello essere indicati gli elementi contabili delle imprese necessari per l'applicazione indice di riferimento. I soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili. Per la determinazione del valore dei dati rilevanti a tali fini occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa devono essere assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir. Si propone una elencazione indicativa dei conti rilevati in contabilità da riepilogare in ciascun rigo. Considerata la specificità dei singoli modelli e che le voci devono essere classificate tenendo conto del tipo di attività svolta, il successivo elenco deve intendersi a titolo esemplificativo, ancorché applicabile, in linea generale, alla massima parte dei soggetti titolari di partita Iva.

Rigo quadro F	Descrizione conti					
F01 Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 85, c. 1 Tuir Compresi i beni destinati a finalità estranee, autoconsumo e assegnazione ai soci	<ul style="list-style-type: none"> Prodotti finiti c/vendite Imballaggi c/vendite Corrispettivi cessione beni Ricavi beni/servizi agricoltura tassati 25% Autoconsumo estraneo all'impresa (Sconti su vendite) (Premi su vendite) Altri ricavi delle vendite Lavorazioni c/terzi Noleggi di impianti e macchinari Ricavi immobili strumentali imprese immobiliari Assegnazione soci Merci c/vendite 	<ul style="list-style-type: none"> Ricavi c/cessione beni usati art. 36 D.L. 41/1995 Rimborsi spese (Resi su vendite) (Abbuoni passivi su vendite) Vendita beni usati con Iva Corrispettivi per prestazioni di servizi Provvigioni attive Ricavi per trasporto conto terzi Altri ricavi delle prestazioni Chi compila il modello AG40U (attività immobiliari) indica in questo rigo: - canoni per affitto azienda o ramo azienda.				
F02 Altri proventi considerati ricavi	<ul style="list-style-type: none"> Risarcimento danni beni destinati rivendita Contributi c/esercizio per contratto Contributi c/esercizio da enti pubblici Contributi c/esercizio non tassati Irap Contributi c/credito d'imposta tassabili 	Chi compila il modello AG40U (attività immobiliari) indica in questo rigo: - reddito da immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta attività d'impresa; - canoni di locazione beni strumentali per natura.				
F03	<ul style="list-style-type: none"> Ulteriori componenti positivi per migliorare profilo affidabilità (rilevando ai fini Irap e ai fini Iva). 					
F04 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	<ul style="list-style-type: none"> Capitalizzazione di costi di immobilizzazioni immateriali e materiali Costruzioni interne di immobilizzazioni materiali e immateriali 					
F05 Altri proventi e componenti positivi	<ul style="list-style-type: none"> Fitti attivi fabbricati non strumentali Fitti attivi fabbricati strumentali per natura Ricavi mensa aziendale - gestione interna Sconti attivi Sopravvenienze ordinarie attive Proventi per liberalità Altri ricavi e proventi vari Proventi indennità cessazione rapporto agenzia - soggetti Ires Abbuoni/arrotondamenti attivi Plusvalenze ordinarie quota imponibile Plusvalenze per destinazione finalità estranee o consumo personale e familiare Omaggi da fornitori Proventi da royalties, brevetti, marchi 	<ul style="list-style-type: none"> Contributi in c/capitale Recupero incentivo fiscale Tremonti Ter Quote plusvalenze rateizzate esercizi precedenti Utili agevolati per imprese che hanno aderito a un contratto di rete Rimborsi assicurativi per furti e risarcimenti danni Plusvalenze straordinarie Sopravvenienze attive estranee all'attività tassabili Altre liberalità ricevute Altri proventi straordinari (sconti, resi) Plusvalenze cessione azienda, conferimenti, fusioni e scissioni Plusvalenze straordinarie immobilizzazioni non strumentali (quota imponibile) Insussistenza del passivo 				
I contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendano avvalersi del regime forfetario devono indicare la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.						
F06 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	<ul style="list-style-type: none"> Opere e servizi durata ultrannuale c/esistenze iniziali 	<table border="1"> <tr> <td>Campo 2</td> <td>Valore delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.</td> </tr> <tr> <td>Campo 3</td> <td>Valore esistenze iniziali delle esistenze iniziali opere ultrannuali valutate ai sensi art. 93 c. 5 Tuir distrutte a seguito di un fatto eccezionale o perduto per causa di eventi fortuiti o accidentali il valore è da indicare al netto dell'eventuale risarcimento danni.</td> </tr> </table>	Campo 2	Valore delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.	Campo 3	Valore esistenze iniziali delle esistenze iniziali opere ultrannuali valutate ai sensi art. 93 c. 5 Tuir distrutte a seguito di un fatto eccezionale o perduto per causa di eventi fortuiti o accidentali il valore è da indicare al netto dell'eventuale risarcimento danni.
Campo 2	Valore delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.					
Campo 3	Valore esistenze iniziali delle esistenze iniziali opere ultrannuali valutate ai sensi art. 93 c. 5 Tuir distrutte a seguito di un fatto eccezionale o perduto per causa di eventi fortuiti o accidentali il valore è da indicare al netto dell'eventuale risarcimento danni.					
I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali.						
F07 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	<ul style="list-style-type: none"> Opere e servizi durata ultrannuale c/rimanenze finali 	<table border="1"> <tr> <td>Campo 2</td> <td>Valore delle rimanenze finali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.</td> </tr> </table>	Campo 2	Valore delle rimanenze finali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.		
Campo 2	Valore delle rimanenze finali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.					
I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle rimanenze finali anche se non concorrono alla determinazione del reddito.						

Rigo quadro F	Descrizione conti	
F08 Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	<ul style="list-style-type: none"> • Aggi, monopoli, valori bollati • Ricavi per cessione di carburanti - lubrificanti • Ricavi per cessione libri • Vendite ricariche telefoniche - schede e ricariche prepagate per pay per view, biglietti della lotteria, Lotto, gratta e vinci • Abbonamenti biglietti tessere mezzi pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> • Parcheggio viacard • Ricavi generi di monopolio marche assicurative e simili • Ricavi cessione giornali, riviste • Corrispettivi c/vendite prodotti editoriali • Gestione ricevitorie (Lotto-superenalotto-totocalcio)
F09 Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	<ul style="list-style-type: none"> • Carburante e lubrificante c/esistenze iniziali distributori • Generi di monopolio c/esistenze iniziali 	<ul style="list-style-type: none"> • Libri c/esistenze iniziali • Ricariche, biglietti, Lotto, bollo c/esistenze iniziali
I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali.		
F10 Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	<ul style="list-style-type: none"> • Carburante e lubrificante c/rimanenze finali distributori • Generi di monopolio c/rimanenze finali 	<ul style="list-style-type: none"> • Libri c/rimanenze finali • Ricariche, biglietti, Lotto, bollo c/rimanenze finali
I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle rimanenze finali anche se non concorrono alla determinazione del reddito.		
F11 Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	<ul style="list-style-type: none"> • Merci c/acquisti - carburanti - lubrificanti • Merci c/acquisti - libri e giornali • Merci c/acquisti - generi monopolio 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti ricariche telefoniche - schede ricariche prepagate per pay per view, biglietti della lotteria, Lotto, gratta e vinci, bolli
F12 Rettifica per eventi eccezionali	Valore dei beni soggetti ad altro o ricavo fisso che nel corso del periodo d'imposta sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o eccezionali (valore già incluso nel rigo F09 e/o F11) al lordo risarcimento assicurativo.	
F13 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti in corso di lavorazione c/esistenze iniziali • Semilavorati c/esistenze iniziali • Prodotti finiti c/esistenze iniziali • Lavori in corso su ordinazione inferiori 12 mesi c/esistenze iniziali • Materie prime c/esistenze iniziali 	<ul style="list-style-type: none"> • Materie sussidiarie c/esistenze iniziali • Materie di consumo c/esistenze iniziali • Materiali vari c/esistenze iniziali • Merci c/esistenze iniziali • Carburante c/esistenze iniziali autotrasportatori (e altre imprese)
I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali.		
F14 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti in corso di lavorazione c/rimanenze finali • Semilavorati c/rimanenze finali • Prodotti finiti c/rimanenze finali • Lavori in corso su ordinazioni inferiori 12 mesi c/rimanenze finali • Materie prime c/rimanenze finali 	<ul style="list-style-type: none"> • Materie sussidiarie c/rimanenze finali • Materie di consumo c/rimanenze finali • Materiali vari c/rimanenze finali • Merci c/rimanenze finali • Carburante c/rimanenze finali autotrasportatori (e altre imprese)
I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle rimanenze finali anche se non concorrono alla determinazione del reddito.		
F15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	<ul style="list-style-type: none"> • Materie prime c/acquisti • Materie sussidiarie c/acquisti • Semilavorati c/acquisti • Componenti c/acquisti • Materie di consumo c/acquisti • Merci c/acquisti • Materiale di pulizia • Acquisti beni per manutenzioni interne • Materiale pubblicitario • Indumenti di lavoro • Acquisti beni usati con IVA • Acquisti beni usati art. 36 D.L. 41/1995 • Imballaggi c/acquisti • Acquisti agricoltura reddito impresa • Lavorazione di terzi p/produzione di beni (F17 in alternativa) • Compensi occasionali impresa produzione di beni (F17 in alternativa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti servizi p/produzione beni (F17 in alternativa) • Spese di trasporto (o F17) • (Resi su acquisti - materie prime, sussidiarie, semilavorati, componenti, materie di consumo, merci) • (Sconti/abbuoni acquisti materie prime, sussidiarie, semilavorati, componenti, materie di consumo, merci) • (Premi su acquisti materie prime, sussidiarie, semilavorati, componenti, materie di consumo, merci) • Materie prime c/acquisti p/prodotti e servizi • Carburanti e lubrificanti autotrasportatori c/terzi e tassisti • Lavorazione di terzi per produzione servizi • Gas cucina • Siae per discoteche e sale da ballo • Altri costi p/produzione servizi • Merci c/acquisti p/prodotti e servizi • Carburanti e lubrificanti agenti e rappresentanti • Forza motrice • Compensi occasionali impresa produzione servizi

Rigo quadro F	Descrizione conti	
F16 Rettifica per eventi eccezionali	Valore dei beni che nel corso del periodo d'imposta sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o eccezionali (valore già incluso nel rigo F13 e/o F15) al lordo del risarcimento assicurativo.	
F17 Spese per acquisti di servizi inerenti l'amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> Spese telefoniche (quota deducibile) Spese cellulari (quota deducibile) Tenuta paghe, contabilità, dichiarazioni da lavoratori autonomi Tenuta paghe, contabilità, dichiarazioni da imprese Carburanti e lubrificanti autovetture (quota deducibile) Trasporti acquisti (o F15) Gas e gasolio - forza motrice (processo produttivo) Energia elettrica - forza motrice Energia elettrica (50% uso promiscuo) Assicurazioni non obbligatorie Compensi amministratori professionisti (soci S.p.a. - S.r.l.) Compensi amministratori - Co.co.co. (soci S.p.a. - S.r.l.) Accantonamento fondo cessazione rapporto amministrazione professionisti (S.p.a. - S.r.l.) Rimborsi indennità km amministratori (S.p.a. - S.r.l.) 	<ul style="list-style-type: none"> Rimborsi spese piè di lista amministratori Contributi Inail amministratori - Co.co.co. (S.p.a. - S.r.l.) Contributi Inps amministratori - Co.co.co. (S.p.a. - S.r.l.) Accantonamento al fondo cessazione rapporto Co.co.co. amministratori Compensi amministratori professionisti non soci (società persone) Compensi amministratori - Co.co.co. non soci (società di persone) Somministrazione lavoro: quota eccedente costo lavoratori Carburanti e lubrificanti autocarri Trasporti vendite Compensi occasionali impresa servizi amministrativi Provvigioni a intermediari Indennità suppletiva di clientela Contributo Enasarco, Firr Altri costi p/servizi
	F17 campo 2	<ul style="list-style-type: none"> Compensi soci amministratori - soggetti Ires. Contributi soci amministratori - soggetti Ires. Rimborso spese soci amministratori - soggetti Ires.
F18 Altri costi per servizi	<ul style="list-style-type: none"> Combustibile per riscaldamento Gas riscaldamento Acqua Spese condominiali Spese immobili uso promiscuo (50%) Canone di manutenzione periodica Manutenzione e riparazione (quota deducibile) Manutenzione e riparazione automezzi Manutenzione e riparazione beni di terzi Manutenzione e riparazione - impianti telefonici (quota deducibile) Quota manutenzione esercizi precedenti Pedaggi autostradali autovettura (quota deducibile) Pedaggi autostradali autocarri Altri oneri p/automezzi Altri oneri p/veicoli parzialmente deducibili Assicurazioni R.c.a. Assicurazioni R.c.a. autovetture (quota deducibile) Vigilanza Compensi sindaci e revisori - professionisti Compensi società revisione Pubblicità 	<ul style="list-style-type: none"> Servizi di pulizia Compensi lavoro occasionale non attinenti attività Spese per analisi, prove e laboratorio Mostre e fiere Premi Inail soci/titolare/soc. persone/ditte individuali Compensi professionisti non attinenti l'attività Spese recupero crediti e contenzioso fiscale Spese postali e di affrancatura Spese per viaggi Ricerca, addestramento e formazione Servizio smaltimento rifiuti Siae p/attività diverse da discoteche e sale da ballo Spese accessorie acquisto Spese legali Consulenza informatica Consulenza notarile Consulenza tecnica non afferente attività Pasti e soggiorni (nei limiti di deducibilità) Mensa aziendale appaltata e buoni pasto Spese per studi e ricerche Costi per servizi bancari Altri costi per servizi
F19 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	<ul style="list-style-type: none"> Noleggi autovetture (quota deducibile) Fitti passivi (beni immobili) Spese condominiali (se in affitto) Canoni leasing autovettura (quota deducibile) Canoni leasing beni immobili (quota deducibile) Royalties, diritti d'autore, brevetti 	<ul style="list-style-type: none"> Altri costi godimento beni terzi deducibili Noleggi impianti telefonici (quota deducibile) Canoni di leasing beni mobili deducibili Noleggio impianti e macchinari Canoni affitto azienda Licenza d'uso software di esercizio
	F19 campo 2	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria per beni immobili.
	F19 campo 3	Canoni di locazione non finanziaria e noleggio per beni mobili strumentali.
	F19 campo 4	Canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali per la quota deducibile entro il periodo di durata del contratto.
	F19 campo 5	Canone di locazione finanziaria per beni mobili strumentali per la quota fiscalmente deducibile oltre il periodo di durata del contratto.

Rigo quadro F	Descrizione conti									
<p>F20</p> <p>Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa</p> <p>Nel presente rigo non sono indicate le spese sostenute dalla distaccante per il personale distaccato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Salari e stipendi • Salari e stipendi apprendisti e disabili • Somministrazione lavoro - costo lavoro • Sussidi occasionali • Rimborsi a piè di lista dipendenti • Rimborsi ad apprendisti e disabili • Recupero oneri dipendenti distaccati c/o terzi • Compensi soci amministratori Co.co.co. (S.n.c. - S.a.s.) • Rimborsi indennità forfetarie in busta paga • Salari e stipendi contratti inserimento cooperative edilizie • Stipendi amministratori soci cooperative edilizie proprietà indivisa • Transazione con dipendenti consorzi • Personale distaccato - cooperative edilizie proprietà indivisa • Rimborsi indennità chilometriche cooperative edilizie proprietà indivisa • Oneri sociali Inps • Oneri sociali Inps apprendisti e disabili • Oneri sociali cassa edile • Oneri sociali cassa edile apprendisti e disabili • Oneri sociali Enpals • Oneri sociali Enpals apprendisti/disabili • Altri oneri sociali • Altri oneri sociali apprendisti/disabili • TFR • TFR apprendisti e disabili • Accantonamento fondo trattamento quiescenza previdenza integrativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi Inps collaboratori attinenti attività • Transazioni con dipendenti • Rimborsi indennità trasferta autotrasportatori realmente sostenute • Rimborsi indennità chilometriche • Altri costi del personale • Altri costi personale apprendisti e disabili • Accantonamento fondo cessazione rapporto Co.co.co. amministratori soci (S.n.c. - S.a.s.) • Compensi amministratori professionisti (soci S.n.c. - S.a.s.) • Compensi lavoratori occasionali attinenti attività • Personale distaccato - cooperative edili proprietà indivisa • Contributi Inps collaboratori attinenti attività cooperative edili a proprietà indivisa • Rimborsi pie' lista dipendenti cooperative edili a proprietà indivisa • Rimborsi indennità forfetari in busta cooperative edili • Oneri sociali Inail • Oneri sociali Inail apprendisti e disabili • Accantonamenti p/cessazione rapporto collaborazione coordinata attinente attività • Accantonamento fondo cessazione rapporto amministratori professionisti (S.n.c. - S.a.s.) • Contributi Inail collaboratori attinenti attività • Compensi professionisti attinenti attività • Costo lavoro accessorio 								
	<table border="1"> <tr> <td>F20 campo 2</td> <td>Lavoratori autonomi direttamente afferenti l'attività.</td> </tr> <tr> <td>F20 campo 3</td> <td>Personale di terzi distaccato.</td> </tr> <tr> <td>F20 campo 4</td> <td>Collaborazioni.</td> </tr> <tr> <td>F20 campo 5</td> <td>Compensi soci amministratori società di persone.</td> </tr> </table>	F20 campo 2	Lavoratori autonomi direttamente afferenti l'attività.	F20 campo 3	Personale di terzi distaccato.	F20 campo 4	Collaborazioni.	F20 campo 5	Compensi soci amministratori società di persone.	
F20 campo 2	Lavoratori autonomi direttamente afferenti l'attività.									
F20 campo 3	Personale di terzi distaccato.									
F20 campo 4	Collaborazioni.									
F20 campo 5	Compensi soci amministratori società di persone.									
<p>F21</p> <p>Ammortamenti</p> <p>Nel campo 1 non deve essere compresa la maggiorazione del 40%, 30% o 150% dell'ammortamento</p>	<p>Immateriali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammortamento costi di ampliamento/impianto • Ammortamento diritti di brevetto • Ammortamento licenze d'uso software a tempo indeterminato • Ammortamento licenze d'uso software a tempo determinato • Ammortamento marchi di fabbrica e di commercio • Ammortamento avviamento • Ammortamento diritti utilizzazione opere ingegno • Ammortamento concessioni, licenze e diritti similari • Ammortamento altri costi ad utilizzazione pluriennale da ammortizzare • Ammortamento costi ricerca • Ammortamento lavori straordinari su beni di terzi <p>Materiali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammortamento costruzioni leggere • Ammortamento impianti speciali • Ammortamento attrezzature industriali e commerciali 	<p>Materiali (segue)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammortamento mobili e macchine ordinarie ufficio • Ammortamento autocarri • Ammortamento autovetture (quota deducibile) • Ammortamento motoveicoli (quota deducibile) • Ammortamento stigliatura • Ammortamento navi (art. 8-bis) • Ammortamento altri beni • Acquisti beni costo unitario inferiore a € 516,46 • Ammortamento impianto telefonico (quota deducibile) • Ammortamento fabbricati industriali e commerciali • Ammortamento impianti generici • Ammortamento macchinari • Ammortamento attrezzatura varia e minuta • Ammortamento macchine elettromeccaniche d'ufficio • Ammortamento arredamento • Ammortamento imballaggi durevoli • Ammortamento biancheria 								
	<table border="1"> <tr> <td>F21 campo 2</td> <td>Ammortamento beni mobili strumentali (compresi quelli di costo inferiore € 516,46).</td> </tr> <tr> <td>F21 campo 3</td> <td>Spese sostenute per acquisto beni strumentali di costo non superiore € 516,46.</td> </tr> </table>	F21 campo 2	Ammortamento beni mobili strumentali (compresi quelli di costo inferiore € 516,46).	F21 campo 3	Spese sostenute per acquisto beni strumentali di costo non superiore € 516,46.					
F21 campo 2	Ammortamento beni mobili strumentali (compresi quelli di costo inferiore € 516,46).									
F21 campo 3	Spese sostenute per acquisto beni strumentali di costo non superiore € 516,46.									

Rigo quadro F	Descrizione conti
F22	
Accantonamenti a fondi rischi e altri accantonamenti non straordinari	<ul style="list-style-type: none"> • Accantonamento rischi su crediti v/clienti • Accantonamento operazioni e concorsi a premio
	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelleria • Abbonamenti riviste, giornali • Prodotti p/mensa aziendale (gestione interna) • Spese di rappresentanza deducibile • Imposta di bollo • Imposta di registro • Tasse di proprietà autoveicoli (quota deducibile) • Tari/Tasi • Diritti camerali • Perdite su crediti • (Utilizzo fondo rischi su crediti) • Contributi revisione cooperative • Contributi associazioni categoria • Sopravvenienze passive ordinarie deducibili • Abbuoni/sconti arrotondamenti passivi • Erogazioni liberali deducibili • Altri oneri di gestione deducibili • Materiale manutenzione impianti macchinari locati a terzi • Altri acquisti
	<ul style="list-style-type: none"> • Costi sostenuti p/generalità dei dipendenti • Imposta di fabbricazione • Imposte ipotecarie e catastali • Tasse di concessione governative • Tasse proprietà autocarri • Iva su acquisti indetraibile per pro rata parziale • Altre imposte e tasse deducibili • Contributi sindacali pagati • Spese banche dati • Minusvalenze ordinarie (quota deducibile) • Omaggi clienti e articoli promozionali deducibili • Minusvalenze da cessione d'azienda, conferimento d'azienda, fusioni e scissioni • Minusvalenze straordinarie immobili non strumentali (quota deducibile) • Altri oneri straordinari indeducibili Irap • Altre minusvalenze straordinarie • Sopravvenienze passive estranee all'attività deducibili • Altri oneri straordinari deducibili (sconti, resi) • Insussistenza dell'attivo
	<ul style="list-style-type: none"> • Compensi associati in partecipazione solo lavoro (semplificati) • Contributi Inps associati in partecipazione solo lavoro • 10% Irap versata (deducibile) • Irap versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni • 20% Imu su immobili strumentali • Ristorni erogati ai soci da parte di cooperative e loro consorzi • Importo deducibile quota accantonamento TFR a fondi pensione • Importo escluso dal reddito per effetto bonus capitalizzazione • Imprese autotrasporto: quota della trasferta forfettaria eccedente quelle effettivamente sostenute • 50% della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente • Maggiorazione del 40%, 30% o del 150% dei canoni di locazione finanziaria (agevolazione art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015, n. 208; art. 1, cc. 8-10 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, cc. 29-31 L. 27.12.2017, n. 205). Tale importo non deve essere compreso nel campo 1 del rigo F19. • Maggiorazione del 40%, 30% o del 150% delle quote di ammortamento (agevolazione art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015, n. 208; art. 1, cc. 8-10 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, cc. 29-31 L. 27.12.2017, n. 205).
F23	
Oneri diversi di gestione	<p>I contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendano avvalersi del regime forfetario devono indicare la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.</p>
	<p>Costi già inclusi nel campo 1</p>
F23 campo 2	Spese abbonamento riviste, giornali, libri, cancelleria e articoli promozione.
F23 campo 3	Perdite su crediti (art. 101, c. 5 Tuir).
F23 campo 4	Utili agli associati in partecipazione prestano attività nell'impresa o di cointeressenza agli utili con apporto di solo lavoro.
F23 campo 5	Maggiorazione canoni locazione finanziaria e delle quote di ammortamento (super/iper ammortamento).
F23 campo 6	Minusvalenze per operazioni societarie straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni).
F23 campo 7	Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva ristrutturazione o ridimensionamento.
F23 campo 8	Quote accantonamento Tfr destinate a forme pensionistiche complementari.
F23 campo 9	Imposte e tasse, diverse da quelle imposte sui redditi e da quelle per cui è prevista la rivalsa, deducibili dal reddito: .. 10% Irap versata; .. quota Irap relativa alla quota imponibile per personale dipendente e assimilato; .. 20% Imu su immobili strumentali; .. altre imposte deducibili quali: marche da bollo, tasse e tributi comunali afferenti immobili strumentali.

Rigo quadro F	Descrizione conti	
F24 Risultato della gestione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi attivi v/clienti • Interessi attivi v/dipendenti • Interessi attivi su depositi bancari • Interessi attivi su depositi postali • Altri interessi attivi • Utili su cambi • Interessi attivi crediti v/Erario (Iva, ecc.) • Interessi attivi da imprese collegate • Interessi attivi da imprese controllate • Interessi attivi da controllanti • Interessi attivi su titoli reddito fisso • Interessi attivi da altri crediti iscritti nelle immobilizzazioni • Interessi attivi titoli reddito fisso no imposta sostitutiva • Proventi da partecipazione fondi comuni holding • Dividendi società controllate (quota imponibile) • Dividendi società collegate (quota imponibile) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dividendi da società collegate non residenti (quota imponibile) • Dividendi percepiti da soggetti Irpef (quota imponibile) • Altri proventi da partecipazioni (quota imponibile) • Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni • Utili su titoli non immobilizzati • Altri proventi finanziari da imprese controllate • Dividendi percepiti da soggetti Ires (quota imponibile) • Altri proventi finanziari • Altri proventi finanziari da controllanti • Proventi da attività finanziarie non immobilizzate holding • Utili su titoli immobilizzati • Altri proventi finanziari da titoli iscritti attivo circolante • Altri proventi finanziari da imprese collegate • Utilizzo fondo rischi su interessi di mora • Contributi c/interessi
F25 Interessi deducibili ai sensi art. 96 Tuir e altri oneri finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi passivi v/imprese controllate • Interessi passivi v/controlanti • Interessi passivi su mutui • Interessi passivi su debiti rappresentati da titoli di credito • Sconti e altri oneri finanziari deducibili • Perdite su cambi realizzate • Perdite su titoli • Interessi passivi su obbligazioni • Altri interessi passivi e oneri finanziari deducibili • Interessi passivi v/imprese collegate 	<ul style="list-style-type: none"> • Interessi passivi sui debiti v/banche di credito ordinario • Interessi passivi sui debiti v/altri finanziatori • Interessi passivi finanziamento soci • Interessi passivi dilazione pagamenti Inail e imposte • Interessi passivi v/fornitori • Sconti passivi su effetti finanziari • Accantonamento al fondo rischi su cambi deducibili • Perdite di realizzo di attività finanziarie non immobilizzate • Ammortamento disaggio su prestiti
F26	• Il reddito o la perdita del periodo di imposta deve coincidere con reddito/perdita da Quadro RF	
F27 Valore beni ammortizzabili	Valore dei beni strumentali <ul style="list-style-type: none"> • Di proprietà • In leasing: per il costo sostenuto dal concedente (sia per contratti in essere sia per i contratti conclusi se il bene è ancora in azienda escludendo il valore di riscatto) • Valore normale beni in comodato, locazione con fini di noleggio 	<i>Note:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Il valore dei beni posseduti per una parte dell'esercizio deve essere ragguagliato ai giorni di possesso • Il costo dei beni acquistati negli anni 1994 e 1995 deve essere ridotto del 10% e del 20% • Si deve tenere conto solo della quota deducibile • I beni a uso promiscuo devono essere considerati al 50% del loro valore • Si computa il valore dei beni di costo inferiore a € 516,46 anche se imputati direttamente a costo • Non si considerano gli immobili e le costruzioni leggere stabili • Possono essere esclusi i beni inutilizzati se non ammortizzati
	F27 campo 2	Valore dei beni mobili strumentali disponibili per effetto del contratto di locazione non finanziaria o noleggio.
	F27 campo 3	Valore dei beni mobili strumentali disponibili per effetto del contratto di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing).

PASSAGGIO DAL REGIME DI “CASSA” A QUELLO DI COMPETENZA E VICEVERSA

F35	Cambio regime contabile <input type="checkbox"/> da cassa a competenza <input type="checkbox"/> da competenza a cassa
F36	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”.
F37	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”.
F38	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.
F39	Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.


[DATI CONTABILI ISA IMPRESE \(COMPILABILE\)](#)

COMPILAZIONE QUADRO G PER I PROFESSIONISTI

Nel quadro G del modello Isa devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità ai professionisti. I soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non sono tenuti ad indicare i dati contabili. Per la determinazione del valore dei dati rilevanti a tali fini occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir. I dati da indicare nel quadro G devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle relative istruzioni, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello "Redditi" finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. Si propone un'elencazione indicativa dei conti da esporre nei righi previsti.

Rigo quadro G	Descrizione conti	Rigo quadro RE Redditi 2019	
G01 Compensi dichiarati	<ul style="list-style-type: none"> • Compensi professionisti percepiti con ritenute d'acconto • Compensi professionisti percepiti senza ritenute d'acconto per attività svolta anche all'estero • Compensi percepiti anche sottoforma di partecipazione agli utili (esclusi quelli da partecipazione associazione tra professionisti) 	RE2	
G02 Ammontare ulteriori compensi	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriori compensi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il profilo di affidabilità e accedere al sistema premiale Isa tali ulteriori compensi valgono sia ai fini Irap sia ai fini Iva 	RE5	
G03 Altri proventi lordi	<ul style="list-style-type: none"> • Risarcimenti assicurativi per perdita ricavi professionisti • Proventi per indennità di maternità • Interessi attivi verso clienti • Compensi percepiti per cessione clientela 	RE3	
G04 Plusvalenze patrimoniali	<ul style="list-style-type: none"> • Plusvalenze beni mobili e immobili strumentali (solo per immobili strumentali acquistati 2007-2008-2009) 	RE4	
G05 Spese per prestazioni di lavoro dipendente	<ul style="list-style-type: none"> • Salari e stipendi • Rimborsi a piè di lista dipendenti • Rimborsi indennità chilometriche • Rimborsi indennità forfetarie • Oneri sociali Inps • Oneri sociali Inail • TFR maturato e accantonamento non si tiene conto delle somme corrisposte in acconto e anticipazione del TFR • Accantonamento al fondo trattamento quiescenza previdenza integrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Altri costi del personale • Altri costi del personale di formazione lavoro • Altri costi del personale apprendisti e disabili • Costi sostenuti per la generalità dei dipendenti • Somministrazione lavoro: costo lavoro <p>Campo 2 Costo lavoro somministrato.</p>	RE11
G06 Spese per prestazioni di Co.co.co	<ul style="list-style-type: none"> • Compensi Co.co.co attinenti l'attività • Contributi Inps Co.co.co attinenti l'attività • Contributi Inail Co.co.co attinenti l'attività • Rimborsi a piè di lista Co.co.co. attinenti l'attività 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimborsi indennità chilometriche Co.co.co. attinenti l'attività • Rimborsi forfetari Co.co.co. attinenti l'attività • Accantonamento al Fondo per la cessazione di rapporti di Co.co.co. attinenti l'attività 	RE11
G07 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attività • Quota spese per attività in strutture polifunzionali • Quota spese utilizzo strutture di terzi • Quota spese di segreteria 	RE12	
G08 Consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Carburanti e lubrificanti • Carburanti e lubrificanti autoveicoli parzialmente deducibili (quota deducibile limitatamente a un solo autoveicolo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energia elettrica quota deducibile • Spese telefoniche deducibili • Spese cellulari deducibili 	RE14
G09 Altre spese	<ul style="list-style-type: none"> • Abbuoni/arrotondamenti attivi • Sconti attivi • Materiali di manutenzione • Cancelleria • Materiale e servizi pulizia • Carburanti e lubrificanti ciclomotori e motocicli (quota deducibile limitatamente a un solo autoveicolo) • Manutenzione e riparazione beni di terzi • Manutenzione e riparazione beni di terzi parzialmente deducibili • Pedaggi autostradali 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedaggi autostradali parzialmente deducibili • Altri oneri p/automezzi • Altri oneri p/automezzi parzialmente deducibili • Manutenzione e riparazione beni propri • Manutenzione e riparazione automezzi parzialmente deducibili • Assicurazioni R.c.a • Assicurazioni R.c.a. parzialmente deducibili • Assicurazioni non obbligatorie • Vigilanza 	RE15 RE16 RE17 RE19

Rigo quadro G	Descrizione conti		Rigo quadro RE Redditi 2019				
G09 Altre spese (segue)	<ul style="list-style-type: none"> • Compensi professionali non attinenti l'attività • Compenso per somministrazione lavoro eccedente gli oneri, retributivi e contributivi • Pubblicità • Spese legali • Spese postali e di affrancatura • Pasti e soggiorni (nei limiti di deducibilità) • Spese per viaggi • Ricerca, addestramento e formazione • Servizio smaltimento rifiuti • Oneri bancari • Oneri di factoring • Costo per tenuta paghe e contabilità e dichiarazioni fiscali • Formalità amministrative • Altri servizi deducibili • Compensi occasionali non direttamente afferente attività • Assicurazioni R.C. professionali • Contributo annuale iscrizione ordine professionale • Altri oneri diversi deducibili 	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di rappresentanza • Altre spese servizi deducibili • Licenza d'uso software di esercizio • Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato • Imposta di bollo • Imposta di registro • Tasse di concessione governativa • Tasse di proprietà autoveicoli • Tasse di proprietà autovetture parzialmente deducibili • Tari/Tasi • Iva su acquisti indetraibile (pro-rata) • Altre imposte e tasse deducibili • Abbonamenti riviste, giornali • Spese banche dati • Abbuoni/arrottonamenti passivi • Sconti passivi • Spese per risarcimento danni a terzi non coperti da assicurazione • Spese per partecipazione a convegni, congressi e simili (quota deducibile) • Spese per acquisizione clientela • Spese per liquidazione parcelle 	RE15 RE16 RE17 RE19				
G10 Minusvalenze patrimoniali	• Minusvalenze ordinarie su beni mobili strumentali e immobili strumentali (acquistati nel 2007-2008-2009)		RE18				
G11 Quote di ammortamento dei beni strumentali (quota deducibile)	<ul style="list-style-type: none"> • Ammortamento fabbricato uso ufficio acquistato prima del 15.06.1990 o nel triennio 2007-2009 • Ammortamento impianti generici • Ammortamento macchinari • Ammortamento attrezzature industriali e commerciali • Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio • Ammortamento macchine elettromeccaniche d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammortamento autocarri/autovetture • Ammortamento motoveicoli • Ammortamento arredamento • Ammortamento altri beni • Acquisti beni - costo unitario inferiore € 516,46 	RE10 RE7				
Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dell'ammortamento	<table border="1"> <tr> <td>G11 campo 2</td> <td>Ammortamento (già incluso nel campo 1) dei soli beni mobili strumentali per la quota deducibile compresi quelli di valore fino a € 516,46.</td> </tr> <tr> <td>G11 campo 3</td> <td>Spese (già incluse campo 1 e 2) per acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46 (50% di tale costo per beni a utilizzo promiscuo)</td> </tr> </table>			G11 campo 2	Ammortamento (già incluso nel campo 1) dei soli beni mobili strumentali per la quota deducibile compresi quelli di valore fino a € 516,46.	G11 campo 3	Spese (già incluse campo 1 e 2) per acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46 (50% di tale costo per beni a utilizzo promiscuo)
G11 campo 2	Ammortamento (già incluso nel campo 1) dei soli beni mobili strumentali per la quota deducibile compresi quelli di valore fino a € 516,46.						
G11 campo 3	Spese (già incluse campo 1 e 2) per acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46 (50% di tale costo per beni a utilizzo promiscuo)						
G12 Altre componenti negative	<ul style="list-style-type: none"> • Combustibile per riscaldamento • Gas riscaldamento • Acqua • Manutenzione fabbricati • Manutenzione e riparazione immobili uso promiscuo quota deducibile • Spese relative agli immobili ad uso promiscuo (50%) • Fitti passivi • Rendita immobile strumentale in leasing (per contratti stipulati dal 15.06.1990 al 31.12.2006) • 50% rendita immobile uso promiscuo • Canoni di locazione finanziaria per i leasing immobiliari stipulati prima del 14.06.1990 o nel periodo 1.01.2007 - 31.12.2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Leasing beni mobili quota deducibile • 10% Irap versata ai sensi art. 6 D.L. 185/2008 • Irap relativa alle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni, versata nel periodo • Spese condominiali • Noleggi impianti telefonici (deducibili) • Noleggio di impianti e macchinari • Noleggio deducibile • Altri costi per godimento beni di terzi deducibili • Ammortamento manutenzione straordinaria • Interessi passivi • 20% Imu su immobili strumentali • Maggiorazione quote ammortamento (art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015; art. 1, c. 8 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, c. 29 L. 27.12.2017, n. 205) • Maggiorazione canoni leasing (art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015; art. 1, c. 8 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, c. 29 L. 27.12.2017, n. 205) 	RE7 RE9 RE10 RE13 RE19				
Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dei canoni di locazione finanziaria							

Rigo quadro G	Descrizione conti		Rigo quadro RE Redditi 2019
G12 Altre componenti negative (segue) Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dei canoni di locazione finanziaria	G12 campo 2	Spese sostenute per canoni di locazione finanziaria e non relativa a beni immobili adibiti esercizio attività	
	G12 campo 3	Spese sostenute per canoni locazione finanziaria e non relativi a beni mobili strumentali	
	G12 campo 4	Maggiorazione quote ammortamento e canoni locazione finanziaria determinata per effetto delle maggiorazioni introdotte dall'art. 1, cc. 91 e 92 L. 28.12.2015, n. 208; art. 1, c. 8 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, c. 29 L. 27.12.2017, n. 205	
	G12 campo 5	Interessi passivi per finanziamenti o dilazioni di pagamento	
	G12 campo 6	<ul style="list-style-type: none"> • 10% Irap versata periodo • Ammontare Irap relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato • 20% imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali 	
G13	<ul style="list-style-type: none"> • Il reddito o la perdita rilevante ai fini fiscali deve coincidere con reddito/perdita da Quadro RE 		
G14 Valore beni strumentali	Valore dei beni strumentali <ul style="list-style-type: none"> • Di proprietà • In leasing: per il costo sostenuto dal concedente (sia per contratti in essere che per i contratti conclusi se il bene è ancora utilizzato senza tener conto del valore di riscatto) • Valore normale beni in comodato, locazione non finanziaria e noleggio 	<i>Note:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Il valore dei beni posseduti per una parte dell'esercizio deve essere ragguagliato ai giorni di possesso • Si deve tener conto solo della quota deducibile • I beni mobili a uso promiscuo devono essere considerati al 50% del loro valore • Va computato il valore dei beni di costo inferiore a € 516,46 anche se imputati direttamente a costo • Non si considerano immobili e costruzioni leggeri stabili 	
	G14 campo 2	Valore dei beni mobili strumentali disponibili per effetto di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria.	



[DATI CONTABILI ISA PROFESSIONISTI \(COMPILABILE\)](#)